

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 agosto 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 166/L

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279.

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279. — *Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato:*

Titolo I - Bilancio di previsione dello Stato	Pag.	5
Titolo II - Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e riordino del sistema della tesoreria unica	»	10
Titolo III - Contabilità analitica per centri di costo	»	13
Titolo IV - Rendiconto generale dello Stato	»	15
Tabella A - Unità previsionale di base per il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998	»	17
Tabella B - Sistema di contabilità analitica dei costi	»	141
Tabella C - Beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica	»	147
Note	»	149

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279.

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Art. 1

(Unità previsionali di base)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
2. Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono

ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.

3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.
4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.
5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unità previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.

Art. 2

(Criteri e parametri di formazione delle previsioni)

1. In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme stanziare per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.
2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unità previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro di responsabilità amministrativa. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
(Gestione del bilancio)

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

Art. 4
(Gestione unificata delle spese strumentali)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.

Art. 5

(Revisione dei capitoli di spesa)

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

TITOLO II**INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE GESTIONI DI BILANCIO E DI TESORERIA E RIORDINO DEL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA****Art. 6**

(Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria)

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

Art. 7

(Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica)

1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 8.
2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti locali, nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome si applicano le norme statutarie e le relative norme di attuazione.
3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. I tesorerieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di

inadempienza il tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelievo dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni; e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalità che si rendesse necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica.

Art. 8

(Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalità:

a) per le regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'articolo 7, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti aperti da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessità finanziarie con priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984. Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;

b) per gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'articolo 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalità dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilità e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 9**(Sperimentazione operativa)**

1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, individua una o più regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1° gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoreri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesoreri ad avvenuto esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei trasferimenti stessi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica.

TITOLO III

CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO

Art. 10

(Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

Art. 11**(Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria)**

1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Art. 12**(Armonizzazione dei flussi informativi)**

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'articolo 10.
2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.
3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione.

TITOLO IV
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art.13
(Conto del bilancio)

1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.

Art.14
(Conto generale del patrimonio)

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.
4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 15
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1° gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato informatico previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente operativa, dalla predetta data del 1° gennaio 1999, anche sotto il profilo dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di servizio, l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

*CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica*

Visto. *il Guardasigilli: FLICK*

Tabella A

(PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 8)

Unità previsionali di base per il bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1998

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	MINISTERO DELLE FINANZE
	1 - DIPARTIMENTO ENTRATE
	<i>1.1 - Entrate tributarie</i>
	1.1.1 IRPEF
1.1.1.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.1.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.2 IRPEG
1.1.2.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.2.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.3 ILOR
1.1.3.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.3.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.4 IMPOSTE SOSTITUTIVE
1.1.4.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.4.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.5 RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA
1.1.5.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.5.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.6 CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU TRIBUTI DIRETTI
1.1.6.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.6.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	1.1.7 ALTRI INTROITI DIRETTI
1.1.7.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.7.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.8 IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI
1.1.8.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.8.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.9 CONDONI, SANATORIE ED INTROITI STRAORDINARI SU TRIBUTI INDIRETTI
1.1.5.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.5.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.10 LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO
1.1.10.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.10.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	1.1.11 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
1.1.11.1	- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
1.1.11.2	- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
	<i>1.2 - Entrate extra-tributarie</i>
1.2.1	- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti
1.2.2	- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
1.2.3	- Tributi speciali e diritti
1.2.4	- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni
1.2.5	- Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	2 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
	<i>2.1 - Entrate tributarie</i>
	2.1.1 IVA SU IMPORTAZIONI
2.1.1.1	- <i>Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
2.1.1.2	- <i>Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
	2.1.2 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLII MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE
2.1.2.1	- <i>Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
2.1.2.2	- <i>Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
	2.1.3 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU ALTRI PRODOTTI
2.1.3.1	- <i>Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
2.1.3.2	- <i>Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
	2.1.4 IMPOSTE SUI GENERI DI MONOPOLIO
2.1.4.1	- <i>Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
2.1.4.2	- <i>Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
	2.1.5 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
2.1.5.1	- <i>Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
2.1.5.2	- <i>Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
	<i>2.2 - Entrate extra-tributarie</i>
2.2.1	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
2.2.2	- <i>Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
2.2.3	- <i>Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
2.2.4	<i>- Proventi relativi a servizi resi nell'interesse del commercio</i>
2.2.5	<i>- Dazi e prelievi doganali</i>
3 - TERRITORIO	
<i>3.1 - Entrate tributarie</i>	
3.1.1	TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI, SU ATTI CONCERNENTI IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO DELLO STATO
3.1.1.1	<i>- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
3.1.1.2	<i>- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
3.1.2	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
3.1.2.1	<i>- Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione</i>
3.1.2.2	<i>- Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo</i>
<i>3.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
3.2.1	<i>- Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>
3.2.2	<i>- Proventi del servizio ipotecario e di conservatoria</i>
3.2.3	<i>- Proventi del demanio</i>
<i>3.3 - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>	
3.3.1	<i>- Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti</i>
4 - SEGRETARIATO GENERALE	
<i>4.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
4.2.1	<i>- Entrate derivanti dai servizi informativi</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	<p>5 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p>
	<p><i>5.2 - Entrate extra-tributarie</i></p>
5.2.1	<p><i>- Proventi per l'organizzazione e la tenuta di corsi</i></p>
	<p>MINISTERO DEL TESORO</p>
	<p>6 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO</p>
	<p><i>6.2 - Entrate extra-tributarie</i></p>
6.2.1	<p><i>- Redditi da capitale</i></p>
6.2.2	<p><i>- Prelevamenti da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi recuperi e concorsi vari</i></p>
6.2.3	<p><i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i></p>
6.2.4	<p><i>- Tributi speciali e diritti</i></p>
6.2.5	<p><i>- Canone rai</i></p>
6.2.6	<p><i>- Retrocessione interessi, dietimi ed altri proventi connessi alla gestione del debito pubblico</i></p>
6.2.7	<p><i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i></p>
	<p><i>6.3 - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i></p>
6.3.1	<p><i>- Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti</i></p>
6.3.2	<p><i>- Vendite di titoli e di altri cespiti</i></p>
6.3.3	<p><i>- Ammortamento di beni patrimoniali</i></p>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	<i>6.4 - Accensione di prestiti</i>
6.4.1	<i>- Emissione titoli di stato</i>
6.4.2	<i>- Contrazione mutui ed altre emissioni</i>
	7 - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
	<i>7.2 - Entrate extra-tributarie</i>
7.2.1	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
7.2.2	<i>- Vendita targhe</i>
	MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
	8 - PRODUZIONE INDUSTRIALE
	<i>8.2 - Entrate extra-tributarie</i>
8.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
8.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
8.2.3	<i>- Proventi per verifiche e collaudi agli impianti industriali ed altri introiti</i>
8.2.4	<i>- Tasse annuali per gli iscritti agli albi dei periti assicurativi e mediatori</i>
	<i>8.3 - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>
8.3.1	<i>- Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	<p data-bbox="237 495 1046 533">9 - FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE</p> <p data-bbox="292 584 660 618"><i>9.2 - Entrate extra-tributarie</i></p> <p data-bbox="118 701 1011 734">9.2.1 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</p> <p data-bbox="118 759 1094 824">9.2.2 - Proventi per le verifiche ed accertamenti sul regolare funzionamento degli impianti</p> <p data-bbox="118 842 987 875">9.2.3 - Vendita scorte strategiche prodotti petroliferi</p>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	<p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</p> <p>10 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI</p> <p><i>10.2 - Entrate extra-tributarie</i></p> <p>10.2.1 - <i>Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i></p> <p>10.2.2 - <i>Diritti di cancelleria e proventi dei servizi di informatica</i></p> <p>11 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</p> <p><i>11.2 - Entrate extra-tributarie</i></p> <p>11.2.1 - <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i></p> <p>11.2.2 - <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i></p> <p>11.2.3 - <i>Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i></p> <p>11.2.4 - <i>Vendita di manufatti, di prodotti vari e altri proventi realizzati negli istituti penitenziari</i></p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>12 - EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI</p> <p><i>12.2 - Entrate extra-tributarie</i></p> <p>12.2.1 - <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i></p> <p>12.2.2 - <i>Proventi per i servizi dell'emigrazione</i></p> <p>13 - PERSONALE E AMMINISTRAZIONE</p> <p><i>13.2 - Entrate extra-tributarie</i></p> <p>13.2.1 - <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i></p>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
13.2.2	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
13.2.3	- <i>Cessione dei libretti di passaporto, dei titoli e documenti di viaggio ed altri introiti</i>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
14 - PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	
<i>14.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
14.2.1	- <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
14.2.2	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
MINISTERO DELL'INTERNO	
15 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
<i>15.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
15.2.1	- <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
15.2.2	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
15.2.3	- <i>Proventi relativi ai servizi resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>
16 - PUBBLICA SICUREZZA	
<i>16.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
16.2.1	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
16.2.2	- <i>Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
16.2.3	- <i>Proventi relativi ai servizi resi dalla polizia di stato</i>
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	
17 - MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE	
<i>17.2 - Entrate extra-tributarie</i>	

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
17.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
17.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
17.2.3	<i>- Proventi relativi ai servizi ed alle operazioni in materia di motorizzazione e trasporti in concessione</i>
18 - AVIAZIONE CIVILE	
<i>18.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
18.2.1	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
18.2.2	<i>- Concessioni aeroportuali e traffico aereo</i>
19 - DEMANIO MARITTIMO E PORTI	
<i>19.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
19.2.1	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
19.2.2	<i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
19.2.3	<i>- Tasse, diritti marittimi e proventi per occupazione aree demaniali marittime</i>
19.2.4	<i>- Proventi per i servizi resi nelle aree portuali</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	
20 - ARMA DEI CARABINIERI	
<i>20.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
20.2.1	<i>- Proventi per l'attività ed i servizi svolti dall'arma dei carabinieri</i>
21 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	
<i>21.2 - Entrate extra-tributarie</i>	
21.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
21.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE 22 - POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI 22.2 - <i>Entrate extra-tributarie</i>
22.2.1	- <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
22.2.2	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
22.2.3	- <i>Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
22.2.4	- <i>Proventi per i servizi resi a garanzia della qualità dei prodotti agroindustriali</i>
	MINISTERO DELLA SANITA' 23 - PREVENZIONE SANITARIA 23.2 - <i>Entrate extra-tributarie</i>
23.2.1	- <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
23.2.2	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
23.2.3	- <i>Attività di prevenzione, di controllo e repressione violazioni</i>
23.2.4	- <i>Accertamenti sanitari e prestazioni tecnico-sanitarie</i>
23.2.5	- <i>Attività omologative e prestazioni tecniche per la sicurezza del lavoro</i>
	MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 24 - AFFARI GENERALI E PERSONALE 24.2 - <i>Entrate extra-tributarie</i>
24.2.1	- <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
24.2.2	- <i>Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 25 - AFFARI GENERALI E PERSONALE 25.2 - <i>Entrate extra-tributarie</i>
25.2.1	- <i>Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
25.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
25.2.3	<i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
25.2.4	<i>- Concessioni autostradali e servizi relativi ad operazioni tecnico e tecnico-amministrative</i>
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	
26 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	
26.2 - Entrate extra-tributarie	
26.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
26.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
26.2.3	<i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
26.2.4	<i>- Proventi per concessioni e autorizzazioni relative a servizi di telecomunicazione</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
27 - RAPPORTI DI LAVORO	
27.2 - Entrate extra-tributarie	
27.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
27.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
27.2.3	<i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
27.2.4	<i>- Contributi comunitari per l'occupazione</i>
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	
28 - GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	
28.2 - Entrate extra-tributarie	
28.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
28.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
	29 - BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI
	<i>29.2 - Entrate extra-tributarie</i>
29.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
29.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
29.2.3	<i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
29.2.4	<i>- Proventi per servizi presso musei, biblioteche, archivi di stato</i>
29.2.5	<i>- Bellezze artistiche e culturali</i>
	30 - BENI ARCHIVISTICI
	<i>30.2 - Entrate extra-tributarie</i>
30.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
30.2.2	<i>- Proventi per servizi presso musei, biblioteche, archivi di stato</i>
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
	31 - SEGRETARIATO GENERALE
	<i>31.2 - Entrate extra-tributarie</i>
31.2.1	<i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i>
31.2.2	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
31.2.3	<i>- Entrate per l'organizzazione e la tenuta di corsi</i>
	MINISTERO DELL'AMBIENTE
	32 - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE
	<i>32.2 - Entrate extra-tributarie</i>
32.2.1	<i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>
32.2.2	<i>- Attività di controllo, informazione e repressione violazioni</i>
32.2.3	<i>- Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti</i>

Unità di voto	ENTRATA (Tabella 01)
33.2.1	33 - ACQUE, RIFIUTI E SUOLO <i>33.2 - Entrate extra-tributarie</i> <i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i> MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 34 - AFFARI ECONOMICI <i>34.2 - Entrate extra-tributarie</i> 34.2.1 <i>- Proventi per l'attività contrattuale ed altri introiti</i> 34.2.2 <i>- Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Tabella 01/A)</p>
	<p>1 - GABINETTI E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>1.1.2 INTERVENTI</p> <p>1.1.2.1 - <i>Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza</i></p> <p>2 - SEGRETARIATO GENERALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.1.1 - <i>Segretariato</i></p> <p>2.1.1.2 - <i>Commissariati di governo</i></p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici</i></p> <p>2.1.2.3 - <i>Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione</i></p> <p>2.1.2.4 - <i>Manifestazioni sportive</i></p> <p>2.1.2.5 - <i>Fondo per i cittadini illustri indigenti</i></p> <p>2.1.2.6 - <i>Autorità per i servizi di pubblica utilità</i></p> <p>2.1.3 ONERI COMUNI</p> <p>2.1.3.1 - <i>Corte dei Conti</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Tabella 01/A)</p>
	<p>2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
2.1.4.1	<p>- <i>Indennità</i></p>
	<p>2.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>2.2.1 INVESTIMENTI</p>
2.2.1.1	<p>- <i>Interventi nelle grandi città'</i></p>
2.2.1.2	<p>- <i>Informatica di servizio</i></p>
2.2.1.3	<p>- <i>Impianti sportivi</i></p>
	<p>3 - CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI</p>
	<p>3.1 - <i>Spese correnti</i></p>
3.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>3.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
3.1.2.1	<p>- <i>Indennità</i></p>
	<p>4 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA</p>
	<p>4.1 - <i>Spese correnti</i></p>
4.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Tabella 01/A)</p>
	<p>5 - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO</p>
	<p><i>5.1 - Spese correnti</i></p>
5.1.1.0	<p style="margin-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
5.1.2	<p style="margin-left: 20px;">TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
5.1.2.1	<p style="margin-left: 40px;">- Indennità</p>
	<p>6 - PROTEZIONE CIVILE</p>
	<p><i>6.1 - Spese correnti</i></p>
6.1.1.0	<p style="margin-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
6.1.2	<p style="margin-left: 20px;">INTERVENTI</p>
6.1.2.1	<p style="margin-left: 40px;">- Emergenze sul territorio</p>
6.1.2.2	<p style="margin-left: 40px;">- Associazioni di volontariato</p>
6.1.2.3	<p style="margin-left: 40px;">- Accordi ed organismi internazionali</p>
	<p><i>6.2 - Spese in conto capitale</i></p>
6.2.1	<p style="margin-left: 20px;">INVESTIMENTI</p>
6.2.1.1	<p style="margin-left: 40px;">- Emergenze sul territorio</p>
6.2.1.2	<p style="margin-left: 40px;">- Fondo per la protezione civile</p>
	<p>7 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO</p>
	<p><i>7.1 - Spese correnti</i></p>
7.1.1.0	<p style="margin-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p align="center">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p> <p align="center">(Tabella 01/A)</p>
	<p>8 - POLITICHE COMUNITARIE</p>
	<p><i>8.1 - Spese correnti</i></p>
8.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
8.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
8.1.2	<p>INTERVENTI</p>
8.1.2.1	<p><i>- Interventi diversi</i></p>
	<p>9 - FUNZIONE PUBBLICA</p>
	<p><i>9.1 - Spese correnti</i></p>
9.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
9.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
9.1.2	<p>INTERVENTI</p>
9.1.2.1	<p><i>- Istituto Nazionale di Statistica</i></p>
9.1.2.2	<p><i>- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione</i></p>
9.1.2.3	<p><i>- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i></p>
9.1.2.4	<p><i>- FORMEZ</i></p>
9.1.2.5	<p><i>- Progetti finalizzati</i></p>
	<p><i>9.2 - Spese in conto capitale</i></p>
9.2.1	<p>INVESTIMENTI</p>
9.2.1.1	<p><i>- FORMEZ</i></p>
9.2.1.2	<p><i>- SVIMEZ</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 01/A)</p>
10.1.1.0	<p>10 - AFFARI REGIONALI</p> <p><i>10.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
11.1.1.0	<p>11 - AREE URBANE</p> <p><i>11.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
11.2.1.1	<p><i>11.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>11.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>- <i>Interventi nelle grandi città'</i></p>
11.2.1.2	<p>- <i>Trasporto rapido di massa</i></p>
12.1.1.0	<p>12 - FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE</p> <p><i>12.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>12.1.2 INTERVENTI</p> <p>- <i>Centri accoglienza e servizio immigrati</i></p> <p>- <i>Lotta alla droga</i></p> <p>- <i>Interventi integrativi disabili</i></p> <p>- <i>Fondo per il volontariato</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Tabella 01/A)</p>
	<p>13 - RIFORME ELETTORALI E ISTITUZIONALI</p>
13.1.1.0	<p><i>13.1 - Spese correnti</i></p> <p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
	<p>14 - TURISMO</p>
14.1.1.0	<p><i>14.1 - Spese correnti</i></p> <p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
14.1.2	<p style="padding-left: 20px;">INTERVENTI</p>
14.1.2.1	<p style="padding-left: 40px;">- Ente Nazionale Italiano per il Turismo</p>
14.1.2.2	<p style="padding-left: 40px;">- Club Alpino Italiano</p>
14.1.2.3	<p style="padding-left: 40px;">- Accordi ed organismi internazionali</p>
14.1.2.4	<p style="padding-left: 40px;">- Promozione turistica</p>
14.1.3	<p style="padding-left: 20px;">TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
14.1.3.1	<p style="padding-left: 40px;">- Indennità</p>
	<p><i>14.2 - Spese in conto capitale</i></p>
14.2.1	<p style="padding-left: 20px;">INVESTIMENTI</p>
14.2.1.1	<p style="padding-left: 40px;">- Strutture turistiche e ricettive</p>
14.2.1.2	<p style="padding-left: 40px;">- Impianti sportivi</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 01/A)</p>
	<p>15 - SPETTACOLO</p> <p><i>15.1 - Spese correnti</i></p> <p>15.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>15.1.2 INTERVENTI</p> <p>15.1.2.1 - <i>Interventi nel territorio di Trieste</i></p> <p>15.1.2.2 - <i>Fondo unico per lo spettacolo</i></p> <p><i>15.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>15.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>15.2.1.1 - <i>Fondo unico per lo spettacolo</i></p> <p>16 - SERVIZI TECNICI NAZIONALI</p> <p><i>16.1 - Spese correnti</i></p> <p>16.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p><i>16.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>16.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>16.2.1.1 - <i>Potenziamento servizi e strutture</i></p> <p>17 - INFORMAZIONE E EDITORIA</p> <p><i>17.1 - Spese correnti</i></p> <p>17.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>17.1.2 INTERVENTI</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Tabella 01/A)</p>
17.1.2.1	- <i>Imprese radiofoniche ed editoriali</i>
17.1.2.2	- <i>R.A.I.</i>
17.1.2.3	- <i>Agenzie di informazione</i>
17.1.2.4	- <i>Pubblicità di interesse collettivo</i>
17.1.2.5	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
17.1.2.6	- <i>Previdenza ed assistenza artisti</i>
	<i>17.2 - Spese in conto capitale</i>
	17.2.1 INVESTIMENTI
17.2.1.1	- <i>Imprese radiofoniche ed editoriali</i>
	18 - ITALIANI NEL MONDO
	<i>18.1 - Spese correnti</i>
18.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	19 - ROMA CAPITALE
	<i>19.1 - Spese correnti</i>
19.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	<i>19.2 - Spese in conto capitale</i>
	19.2.1 INVESTIMENTI
19.2.1.1	- <i>Fondo per Roma capitale</i>
	20 - PARI OPPORTUNITA'
	<i>20.1 - Spese correnti</i>
20.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p>ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Vitalizi</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Risarcimenti giudiziari</i></p> <p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.3.1 - <i>Indennità</i></p> <p>3 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
	3.1.2 INTERVENTI
3.1.2.1	- <i>Imprese radiofoniche ed editoriali</i>
3.1.2.2	- <i>Ripiano deficit aziende di trasporto</i>
3.1.2.3	- <i>Risanamento e valorizzazione del territorio</i>
3.1.2.4	- <i>Restituzione e rimborsi di imposte</i>
3.1.2.5	- <i>Province, comuni e comunita' montane</i>
3.1.2.6	- <i>Calamita' naturali e danni bellici</i>
3.1.2.7	- <i>Monete metalliche</i>
3.1.2.8	- <i>Ente Poste Italiane</i>
3.1.2.9	- <i>Monopoli</i>
3.1.2.10	- <i>Ente Nazionale di Assistenza al Volo</i>
3.1.2.11	- <i>Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo</i>
3.1.2.12	- <i>Ferrovie dello Stato</i>
3.1.2.13	- <i>Ripiano deficit spesa sanitaria</i>
3.1.2.14	- <i>Aree depresse</i>
3.1.2.15	- <i>Cassa conguaglio zucchero</i>
3.1.2.16	- <i>Consob</i>
3.1.2.17	- <i>Garanzie di cambio</i>
3.1.2.18	- <i>Indennizzi danni bellici</i>
3.1.2.19	- <i>Pensioni di guerra</i>
3.1.2.20	- <i>IRI ENI soppresso EFIM</i>
3.1.2.21	- <i>Regolazioni contabili regioni</i>
3.1.2.22	- <i>Garante per la radiodiffusione e l'editoria</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
3.1.2.23	- <i>8 per mille IRPEF confessioni religiose</i>
3.1.2.24	- <i>Istituto Nazionale Previdenza Sociale</i>
3.1.2.25	- <i>Oneri per le privatizzazioni</i>
3.1.2.26	- <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i>
3.1.2.27	- <i>Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura</i>
3.1.2.28	- <i>Istituto poste telegrafonici</i>
3.1.2.29	- <i>Oneri sentenze Corte Costituzionale</i>
3.1.2.30	- <i>Gestioni liquidatorie enti soppressi</i>
3.1.2.31	- <i>Servizio del gioco del lotto</i>
3.1.2.32	- <i>Contributo alle spese elettorali dei partiti politici</i>
3.1.2.33	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
3.1.2.34	- <i>Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro</i>
3.1.2.35	- <i>I.N.P.D.A.P.</i>
3.1.3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ONERI COMUNI</div>
3.1.3.1	- <i>Organi costituzionali</i>
3.1.3.2	- <i>Parlamento Europeo</i>
3.1.3.3	- <i>Restituzioni e rimborsi</i>
3.1.3.4	- <i>Servizio di tesoreria dell'Ente poste italiane</i>
3.1.3.5	- <i>Altri servizi di tesoreria</i>
3.1.3.6	- <i>Contribuzione aggiuntiva INPDAP</i>
3.1.4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</div>
3.1.4.1	- <i>Pensioni privilegiate</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL TESORO</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 02)</p>
	<p>3.1.5 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO</p>
3.1.5.1	- <i>Ferrovie dello Stato</i>
3.1.5.2	- <i>Aree depresse</i>
3.1.5.3	- <i>Interessi sui titoli del debito pubblico</i>
3.1.5.4	- <i>Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria</i>
3.1.5.5	- <i>Interessi sui mutui Crediop e BEI</i>
3.1.5.6	- <i>Oneri accessori</i>
3.1.5.7	- <i>Altri interessi</i>
	<p>3.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>3.2.1 INVESTIMENTI</p>
3.2.1.1	- <i>Imprese navalmeccaniche e armatoriali</i>
3.2.1.2	- <i>Interventi nel territorio di Trieste</i>
3.2.1.3	- <i>Imprese radiofoniche ed editoriali</i>
3.2.1.4	- <i>Interventi nelle grandi città</i>
3.2.1.5	- <i>Risanamento e ricostruzione zone terremotate</i>
3.2.1.6	- <i>Informatica di servizio</i>
3.2.1.7	- <i>Edilizia sanitaria</i>
3.2.1.8	- <i>Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera</i>
3.2.1.9	- <i>Metropolitane</i>
3.2.1.10	- <i>Fonti di energia e risparmio energetico</i>
3.2.1.11	- <i>Piani disinquinamento</i>
3.2.1.12	- <i>Smaltimento rifiuti</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
3.2.1.13	- <i>Cooperazione allo sviluppo</i>
3.2.1.14	- <i>Edilizia abitativa</i>
3.2.1.15	- <i>Edilizia scolastica</i>
3.2.1.16	- <i>Province, comuni e comunità montane</i>
3.2.1.17	- <i>Opere stradali</i>
3.2.1.18	- <i>Opere varie</i>
3.2.1.19	- <i>Calamita' naturali e danni bellici</i>
3.2.1.20	- <i>Ente Poste Italiane</i>
3.2.1.21	- <i>Ente Nazionale di Assistenza al Volo</i>
3.2.1.22	- <i>Ferrovie dello Stato</i>
3.2.1.23	- <i>Aree depresse</i>
3.2.1.24	- <i>Metanizzazione</i>
3.2.1.25	- <i>IRI ENI soppresso EFIM</i>
3.2.1.26	- <i>Artigiancassa</i>
3.2.1.27	- <i>Banche, fondi e organismi internazionali</i>
3.2.1.28	- <i>Istituti di credito di diritto pubblico</i>
3.2.1.29	- <i>Imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno</i>
3.2.1.30	- <i>Trasporti pubblici locali</i>
3.2.1.31	- <i>Occupazione</i>
3.2.1.32	- <i>Gestioni e Partecipazioni Industriali (GEPI)</i>
3.2.1.33	- <i>Riconversione e ristrutturazione industria bellica</i>
3.2.1.34	- <i>Risparmio idrico e utilizzo acque reflue</i>
3.2.1.35	- <i>Sistemi ferroviari passanti</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
3.2.1.36	- <i>Acquedotti e fognature</i>
3.2.1.37	- <i>Telecomunicazioni</i>
3.2.1.38	- <i>Eliminazione barriere architettoniche</i>
3.2.1.39	- <i>Accordi e organismi internazionali</i>
3.2.1.40	- <i>Interventi per Venezia</i>
3.2.1.41	- <i>Altri investimenti</i>
3.2.2	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE
3.2.2.1	- <i>SACE</i>
3.2.2.2	- <i>Garanzie dello Stato</i>
3.2.2.3	- <i>Fondo di solidarietà nazionale</i>
3.2.2.4	- <i>Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo</i>
3.2.2.5	- <i>Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro</i>
3.2.3	ONERI COMUNI
3.2.3.1	- <i>Ammortamento titoli di Stato</i>
3.3	- <i>RIMBORSO DI PRESTITI</i>
3.3.1	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
3.3.1.1	- <i>Ferrovie dello Stato</i>
3.3.1.2	- <i>Aree depresse</i>
3.3.1.3	- <i>Titoli del debito pubblico</i>
3.3.1.4	- <i>Mutui Crediop e BEI</i>
3.3.1.5	- <i>Mutui diversi</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
	4 - SERVIZI VARI E PENSIONI DI GUERRA <i>4.1 - Spese correnti</i> 4.1.1.0 FUNZIONAMENTO 4.1.2 INTERVENTI 4.1.2.1 - <i>Pensioni di guerra</i>
	5 - SERVIZI PERIFICI DEL TESORO <i>5.1 - Spese correnti</i> 5.1.1.0 FUNZIONAMENTO 5.1.2 INTERVENTI 5.1.2.1 - <i>Pensioni di guerra</i> <i>5.2 - Spese in conto capitale</i> 5.2.1 INVESTIMENTI 5.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
	6 - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO <i>6.1 - Spese correnti</i> 6.1.1.0 FUNZIONAMENTO 6.1.2. ONERI COMUNI 6.1.2.1 - <i>Ammortamento</i> 6.1.2.2 - <i>Beni e servizi per le amministrazioni dello Stato</i> 6.1.3 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO 6.1.3.1 - <i>Oneri accessori</i>
	7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO <i>7.1 - Spese correnti</i> 7.1.1.0 FUNZIONAMENTO 7.1.2 INTERVENTI 7.1.2.1 - <i>Fondo Sanitario Nazionale</i> 7.1.2.2 - <i>Risanamento e ricostruzione zone terremotate</i> 7.1.2.3 - <i>Ripiano deficit aziende di trasporto</i> 7.1.2.4 - <i>Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
7.1.2.5	- <i>Regioni a statuto ordinario</i>
7.1.2.6	- <i>Province, comuni e comunita' montane</i>
7.1.2.7	- <i>Edilizia penitenziaria</i>
7.1.2.8	- <i>Opere stradali</i>
7.1.2.9	- <i>Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo</i>
7.1.2.10	- <i>Ripiano deficit spesa sanitaria</i>
7.1.2.11	- <i>Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste</i>
7.1.2.12	- <i>Risorse proprie Unione europea</i>
7.1.2.13	- <i>Regolazioni contabili regioni</i>
7.1.2.14	- <i>8 per mille IRPEF Stato</i>
7.1.2.15	- <i>Consultori familiari</i>
7.1.2.16	- <i>Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale</i>
7.1.2.17	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
7.1.2.18	- <i>Interventi diversi</i>
7.1.3	ONERI COMUNI
7.1.3.1	- <i>Fondi di riserva</i>
7.1.3.2	- <i>Spese elettorali</i>
7.1.3.3	- <i>Fondo speciale</i>
7.1.3.4	- <i>Servizio postale per le amministrazioni dello Stato</i>
7.1.3.5	- <i>Fondi da ripartire per oneri di personale</i>

Unità di voto	MINISTERO DEL TESORO (Tabella 02)
	<i>7.2 - Spese in conto capitale</i>
	7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1	- <i>Risanamento e ricostruzione zone terremotate</i>
7.2.1.2	- <i>Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario</i>
7.2.1.3	- <i>Informatica di servizio</i>
7.2.1.4	- <i>Edilizia sanitaria</i>
7.2.1.5	- <i>Edilizia abitativa</i>
7.2.1.6	- <i>Difesa del suolo</i>
7.2.1.7	- <i>Calamita' naturali e danni bellici</i>
7.2.1.8	- <i>Aree depresse</i>
7.2.1.9	- <i>Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste</i>
7.2.1.10	- <i>Fondo di rotazione per le politiche comunitarie</i>
7.2.1.11	- <i>Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale</i>
7.2.1.12	- <i>Interventi straordinari per la Calabria</i>
7.2.1.13	- <i>Acquedotti e fognature</i>
7.2.1.14	- <i>Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome</i>
7.2.1.15	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
	7.2.2 ONERI COMUNI
7.2.2.1	- <i>Fondo speciale</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLE FINANZE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 03)</p>
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>1.1.1.1 - <i>Gabinetto e altri uffici</i></p> <p>1.1.1.2 - <i>Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni"</i></p> <p>1.1.1.3 - <i>Servizio centrale ispettori tributari</i></p> <p><i>1.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>1.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>1.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>2 - SEGRETARIATO GENERALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 - <i>Edilizia di servizio</i></p> <p>2.2.1.2 - <i>Informatica di servizio</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLE FINANZE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 03)</p>
	<p>3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>3.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>3.1.2.1 - <i>Indennità</i></p> <p>3.1.2.2 - <i>Fondi di previdenza</i></p> <p><i>3.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>3.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>3.2.1.1 - <i>Edilizia di servizio</i></p> <p>3.2.1.2 - <i>Informatica di servizio</i></p>
	<p>4 - ENTRATE</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p> <p>4.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>4.1.2.1 - <i>Vincite al lotto</i></p> <p>4.1.2.2 - <i>Restituzione e rimborsi di imposte</i></p> <p>4.1.2.3 - <i>Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DELLE FINANZE (Tabella 03)
4.1.2.4	- <i>Centri autorizzati di assistenza fiscale</i>
4.1.2.5	- <i>Devoluzione di proventi</i>
4.1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
4.1.3.1	- <i>Indennità</i>
4.1.3.2	- <i>Fondi di previdenza</i>
4.1.4	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO
4.1.4.1	- <i>Interessi di mora</i>
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
4.2.1	INVESTIMENTI
4.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
4.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>
4.2.1.3	- <i>Comuni di confine</i>
	5 - TERRITORIO
	5.1 - <i>Spese correnti</i>
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO
5.1.2	INTERVENTI
5.1.2.1	- <i>Devoluzione di proventi</i>
5.1.3	ONERI COMUNI
5.1.3.1	- <i>Ammortamento</i>
5.1.3.2	- <i>Imposte sui beni di Stato</i>

Unità di voto	MINISTERO DELLE FINANZE (Tabella 03)
	5.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
5.1.4.1	- <i>Fondi di previdenza</i>
	5.2 - Spese in conto capitale
	5.2.1 INVESTIMENTI
5.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
5.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>
	6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
	6.1 - Spese correnti
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO
6.1.2	INTERVENTI
6.1.2.1	- <i>Restituzione e rimborsi di imposte</i>
6.1.2.2	- <i>Interessi di mora</i>
6.1.2.3	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
	6.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
6.1.3.1	- <i>Indennità</i>
6.1.3.2	- <i>Fondi di previdenza</i>
	6.2 - Spese in conto capitale
6.2.1	INVESTIMENTI
6.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
6.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>

Unità di voto	MINISTERO DELLE FINANZE (Tabella 03)
	7 - GUARDIA DI FINANZA <i>7.1 - Spese correnti</i> 7.1.1 FUNZIONAMENTO - <i>Spese generali di funzionamento</i> 7.1.1.1 7.1.1.2 - <i>Reclutamento, formazione e addestramento</i> 7.1.1.3 - <i>Mezzi operativi e strumentali</i> 7.1.1.4 - <i>Potenziamento</i> 7.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 7.1.2.1 - <i>Fondi di previdenza e assistenza dipendenti</i> 7.1.2.2 - <i>Indennità</i> <i>7.2 - Spese in conto capitale</i> 7.2.1 INVESTIMENTI 7.2.1.1 - <i>Edilizia di servizio</i> 7.2.1.2 - <i>Informatica di servizio</i> 7.2.1.3 - <i>Edilizia abitativa</i>

Unità di voto	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Appendice 1)
	ENTRATA
	1 - MONOPOLI DI STATO
	<i>1.1 - Entrate correnti</i>
1.1.1	<i>- Proventi tabacchi</i>
1.1.2	<i>- Proventi sali e chinino</i>
1.1.3	<i>- Proventi diversi</i>
1.1.4	<i>- Sovvenzioni</i>
1.1.5	<i>- Redditi e rimborsi</i>
	<i>1.2 - Entrate in conto capitale</i>
1.2.1	<i>- Ammortamento</i>
1.2.2	<i>- Fondi di riserva</i>
1.2.3	<i>- Proventi e contributi</i>
	<i>1.3 - Accensione di prestiti</i>
1.3.1	<i>- Ricavo anticipazioni</i>
	<i>1.4 - Gestioni speciali ed autonome</i>
1.4.1	<i>- Dopolavoro</i>
1.4.2	<i>- Lotterie nazionali</i>
1.4.3	<i>- Lotto</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Appendice 1)</p>
	SPESA
	1 - MONOPOLI DI STATO
	<i>1.1 - Spese correnti</i>
1.1.1	FUNZIONAMENTO
1.1.2	INTERVENTI
1.1.2.1	- <i>Dopolavoro</i>
1.1.2.2	- <i>Interessi</i>
1.1.2.3	- <i>Interventi diversi</i>
1.1.3	ONERI COMUNI
1.1.3.1	- <i>Ammortamento</i>
1.1.3.2	- <i>Avanzo di gestione</i>
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
1.1.4.1	- <i>Indennità'</i>
1.1.4.2	- <i>Gestioni previdenziali</i>
	<i>1.2 - Spese in conto capitale</i>
1.2.1	INVESTIMENTI
1.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
1.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>
1.2.1.3	- <i>Impianti ed automezzi</i>
1.2.1.4	- <i>Capitalizzazione A.T.I.</i>

Unità di voto	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO (Appendice 1)
	1.2.2 ONERI COMUNI
1.2.2.1	- <i>Fondi di riserva</i>
	1.3 - <i>Rimborso di prestiti</i>
1.3.1	- <i>Quota capitale</i>
	1.4 - <i>Gestioni speciali ed autonome</i>
1.4.1	- <i>Dopolavoro</i>
1.4.2	- <i>Lotterie nazionali</i>
1.4.3	- <i>Lotto</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Tabella 04)</p>
	<p style="text-align: center;">1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p>
1.1.1.0	<p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
	<p style="text-align: center;">2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>
2.1.1.0	<p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
2.1.2.1	<p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p><i>- Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali</i></p>
	<p style="text-align: center;">3 - ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</p>
3.1.1.0	<p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
3.2.1.1	<p><i>3.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>3.2.1 INVESTIMENTI</p> <p><i>- Fondo Sanitario Nazionale</i></p>
3.2.1.2	<p><i>- Fondo per i programmi regionali di sviluppo</i></p>
3.2.1.3	<p><i>- Progetti immediatamente eseguibili</i></p>
3.2.1.4	<p><i>- Edilizia sanitaria</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Tabella 04)</p>
3.2.1.5	- <i>Edilizia abitativa</i>
3.2.1.6	- <i>Calamita' naturali e danni bellici</i>
3.2.1.7	- <i>Aree depresse</i>
3.2.1.8	- <i>Attrezzature e impianti sanitari</i>
	<p>4 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</p>
	<p><i>4.1 - Spese correnti</i></p>
4.1.1.0	<p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
	<p>5 - NUCLEO PER LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI</p>
	<p><i>5.1 - Spese correnti</i></p>
5.1.1.0	<p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
	<p>6 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI</p>
	<p><i>6.1 - Spese correnti</i></p>
6.1.1.0	<p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
	<p>7 - CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA</p>
	<p><i>7.1 - Spese correnti</i></p>
7.1.1.0	<p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (Tabella 04)
7.2.1.1	<i>7.2 - Spese in conto capitale</i> 7.2.1 INVESTIMENTI <i>- Accordi di programma</i>
8.1.1.0	8 - POLITICHE DI COESIONE <i>8.1 - Spese correnti</i> 8.1.1.0 FUNZIONAMENTO
8.2.1.1	<i>8.2 - Spese in conto capitale</i> 8.2.1 INVESTIMENTI <i>- Aree depresse</i>
9.1.1.0	9 - CABINA DI REGIA NAZIONALE <i>9.1 - Spese correnti</i> 9.1.1.0 FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 05)</p>
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p>
	<p><i>1.1 - Spese correnti</i></p>
1.1.1.1	<p>1.1.1. FUNZIONAMENTO</p> <p>- <i>Gabinetto e altri uffici</i></p>
1.1.1.2	<p>- <i>Sistemi informativi automatizzati (URSI)</i></p>
	<p>2 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI</p>
	<p><i>2.1 - Spese correnti</i></p>
2.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>2.1.2 INTERVENTI</p>
2.1.2.1	<p>- <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p>
	<p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
2.1.3.1	<p>- <i>Indennità</i></p>
2.1.3.2	<p>- <i>Cassa pensioni</i></p>
	<p>3 - AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO</p>
	<p><i>3.1 - Spese correnti</i></p>
3.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 05)</p>
	<p>4 - AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI</p>
	<p><i>4.1 - Spese correnti</i></p>
4.1.1.0	<p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
4.1.2	<p style="padding-left: 20px;">INTERVENTI</p>
4.1.2.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Spese di giustizia</i></p>
	<p><i>4.2 - Spese in conto capitale</i></p>
4.2.1	<p style="padding-left: 20px;">INVESTIMENTI</p>
4.2.1.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Edilizia di servizio</i></p>
4.2.1.2	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Attrezzature e impianti</i></p>
4.2.1.3	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Informatica di servizio</i></p>
	<p>5 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</p>
	<p><i>5.1 - Spese correnti</i></p>
5.1.1.0	<p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
5.1.2	<p style="padding-left: 20px;">INTERVENTI</p>
5.1.2.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti</i></p>
5.1.2.2	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali</i></p>
5.1.2.3	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Contributi ad enti ed altri organismi</i></p>
5.1.3	<p style="padding-left: 20px;">TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 05)</p>
5.1.3.1	- <i>Trattamenti provvisori</i>
	5.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	5.2.1 INVESTIMENTI
5.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
5.2.1.2	- <i>Attrezzature e impianti</i>
	6 - SERVIZIO ISPETTIVO
	6.1 - <i>Spese correnti</i>
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	7 - GIUSTIZIA MINORILE
	7.1 - <i>Spese correnti</i>
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	7.1.2 INTERVENTI
7.1.2.1	- <i>Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti</i>
7.1.2.2	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
7.1.2.3	- <i>Interventi diversi</i>
	7.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
7.2.1.2	- <i>Attrezzature e impianti</i>

Unità di voto	ARCHIVI NOTARILI (Appendice 1)
	ENTRATA
	1 - ARCHIVI NOTARILI
	<i>1.1 - Entrate correnti</i>
1.1.1	<i>- Poste compensative</i>
1.1.2	<i>- Proventi per servizi resi</i>
1.1.3	<i>- Rendite e interessi</i>
1.1.4	<i>- Recuperi, rimborsi, restituzioni e concorsi vari</i>
	<i>1.2 - Entrate in conto capitale</i>
1.2.1	<i>- Ammortamento</i>
1.2.2	<i>- Fondi di riserva</i>
1.2.3	<i>- Proventi patrimoniali</i>

Unità di voto	ARCHIVI NOTARILI (Appendice 1)
	SPESA
	1 - ARCHIVI NOTARILI
	<i>1.1 - Spese correnti</i>
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO
1.1.2	INTERVENTI
1.1.2.1	- <i>Poste compensative</i>
1.1.3	ONERI COMUNI
1.1.3.1	- <i>Ammortamento</i>
1.1.3.2	- <i>Fondi di riserva</i>
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
1.1.4.1	- <i>Indennità'</i>
1.1.4.2	- <i>Trattamenti provvisori</i>
	<i>1.2 - Spese in conto capitale</i>
1.2.1	INVESTIMENTI
1.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
1.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>
1.2.2	ONERI COMUNI
1.2.2.1	- <i>Avanzi da reimpiegare</i>

Unità di voto	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Tabella 06)
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>1.1.1.1 - <i>Gabinetto e altri uffici</i></p> <p>1.1.1.2 - <i>Cerimoniale e visite di Stato</i></p> <p>2 - PERSONALE E AMMINISTRAZIONE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.1.1 - <i>Uffici centrali</i></p> <p>2.1.1.2 - <i>Uffici all'estero</i></p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Agenzie di informazione</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>2.1.2.3 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 - <i>Edilizia di servizio</i></p> <p>2.2.1.2 - <i>Informatica di servizio</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Tabella 06)
	3 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO <i>3.1 - Spese correnti</i> 3.1.1.0 FUNZIONAMENTO 3.1.2 INTERVENTI 3.1.2.1 - <i>Paesi in via di sviluppo</i>
	4 - RELAZIONI CULTURALI <i>4.1 - Spese correnti</i> 4.1.1 FUNZIONAMENTO 4.1.1.1 - <i>Uffici centrali</i> 4.1.1.2 - <i>Istituzioni scolastiche e culturali all'estero</i> 4.1.2 INTERVENTI 4.1.2.1 - <i>Promozione e relazioni culturali</i> 4.1.2.2 - <i>Collettività italiana all'estero</i> 4.1.2.3 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 06)</p>
4.2.1.1	<p><i>4.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>4.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>- <i>Edilizia di servizio</i></p>
	<p>5 - EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI</p> <p><i>5.1 - Spese correnti</i></p> <p>5.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>5.1.2 INTERVENTI</p> <p>5.1.2.1 - <i>Promozione e relazioni culturali</i></p> <p>5.1.2.2 - <i>Collettività italiana all'estero</i></p> <p>5.1.2.3 - <i>Immigrati, profughi e rifugiati</i></p> <p>5.1.2.4 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p>
	<p>6 - AFFARI POLITICI</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>6.1.2 INTERVENTI</p> <p>6.1.2.1 - <i>Solidarietà internazionale</i></p> <p>6.1.2.2 - <i>Accordi e organismi internazionali</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Tabella 06)
	7 - AFFARI ECONOMICI <i>7.1 - Spese correnti</i> 7.1.1.0 FUNZIONAMENTO 7.1.2 INTERVENTI 7.1.2.1 <i>- Accordi ed organismi internazionali</i>
	8 - ISTITUTO DIPLOMATICO <i>8.1 - Spese correnti</i> 8.1.1.0 FUNZIONAMENTO

Unità di voto	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE (Appendice 1)
	ENTRATA 1 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE <i>1.1 - Entrate correnti</i> 1.1.1 - <i>Contributi</i> 1.1.2 - <i>Proventi</i> 1.1.3 - <i>Anticipazioni e rimborsi</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE</p> <p style="text-align: center;">(Appendice 1)</p>
	SPESA
	1 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
	<i>1.1 - Spese correnti</i>
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO
1.1.2	INTERVENTI
1.1.2.1	- <i>Operazioni sperimentali all'estero</i>
1.1.2.2	- <i>Promozione culturale</i>
1.1.2.3	- <i>Interventi diversi</i>
1.1.3	ONERI COMUNI
1.1.3.1	- <i>Avanzo di gestione</i>
	<i>1.2 - Spese in conto capitale</i>
1.2.1	INVESTIMENTI
1.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
1.2.1.2	- <i>Edilizia</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 07)</p>
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>1.1.1.1 - <i>Gabinetto e altri uffici.</i></p> <p>1.1.1.2 - <i>Ufficio Studi</i></p>
	<p>2 - PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.1.1 - <i>Uffici centrali</i></p> <p>2.1.1.2 - <i>Uffici periferici</i></p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Edilizia scolastica</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>2.1.3 ONERI COMUNI</p> <p>2.1.3.1 - <i>Fondo per il funzionamento della scuola</i></p> <p>2.1.3.2 - <i>Fondo contratto per il comparto scuola</i></p> <p>2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.4.1 - <i>Indennità</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Tabella 07)
	3 - ISTRUZIONE ELEMENTARE <i>3.1 - Spese correnti</i> 3.1.1 FUNZIONAMENTO 3.1.1.1 - <i>Uffici centrali</i> 3.1.1.2 - <i>Strutture scolastiche</i> 3.1.2 INTERVENTI 3.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i> 3.1.2.2 - <i>Interventi integrativi disabili</i> 3.1.2.3 - <i>Interventi diversi</i>
	4 - ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO <i>4.1 - Spese correnti</i> 4.1.1 FUNZIONAMENTO 4.1.1.1 - <i>Uffici centrali</i> 4.1.1.2 - <i>Strutture scolastiche</i> 4.1.2 INTERVENTI 4.1.2.1 - <i>Interventi integrativi disabili</i> 4.1.2.2 - <i>Interventi diversi</i>

Unità di voto	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (Tabella 07)
	5 - ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
	<i>5.1 - Spese correnti</i>
	5.1.1 FUNZIONAMENTO
5.1.1.1	- <i>Uffici centrali</i>
5.1.1.2	- <i>Strutture scolastiche</i>
	5.1.2 INTERVENTI
5.1.2.1	- <i>Interventi integrativi disabili</i>
	6 - ISTRUZIONE TECNICA
	<i>6.1 - Spese correnti</i>
	6.1.1 FUNZIONAMENTO
6.1.1.1	- <i>Uffici centrali</i>
6.1.1.2	- <i>Strutture scolastiche</i>
	6.1.2 INTERVENTI
6.1.2.1	- <i>Interventi integrativi disabili</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 07)</p>
	<p>7 - ISTRUZIONE PROFESSIONALE</p> <p><i>7.1 - Spese correnti</i></p> <p>7.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>7.1.1.1 - <i>Uffici centrali .</i></p> <p>7.1.1.2 - <i>Strutture scolastiche</i></p> <p>7.1.2 INTERVENTI</p> <p>7.1.2.1 - <i>Interventi integrativi disabili</i></p>
	<p>8 - ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE</p> <p><i>8.1 - Spese correnti</i></p> <p>8.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>8.1.2 INTERVENTI</p> <p>8.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i></p>
	<p>9 - SCAMBI CULTURALI</p> <p><i>9.1 - Spese correnti</i></p> <p>9.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>9.1.1.1 - <i>Uffici centrali</i></p> <p>9.1.1.2 - <i>Strutture scolastiche</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 07)</p>
9.1.2.1	9.1.2 INTERVENTI - <i>Interventi diversi</i>
	<p style="text-align: center;">10 - SCUOLA MATERNA</p>
	<p style="text-align: center;"><i>10.1 - Spese correnti</i></p>
10.1.1.1	10.1.1 FUNZIONAMENTO - <i>Uffici centrali</i>
10.1.1.2	- <i>Strutture scolastiche</i>
10.1.2.1	10.1.2 INTERVENTI - <i>Scuole non statali</i>
10.1.2.2	- <i>Interventi integrativi disabili</i>
	<p style="text-align: center;">11 - ISTRUZIONE ARTISTICA</p>
	<p style="text-align: center;"><i>11.1 - Spese correnti</i></p>
11.1.1.1	11.1.1 FUNZIONAMENTO - <i>Uffici centrali</i>
11.1.1.2	- <i>Strutture scolastiche</i>
11.1.2.1	11.1.2 INTERVENTI - <i>Interventi integrativi disabili</i>
11.1.2.2	- <i>Interventi diversi</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 08)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p>ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
1.1.2	<p>INTERVENTI</p>
1.1.2.1	<p><i>- Servizio informazioni e sicurezza democratica</i></p>
2.1.1.0	<p>2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.2	<p>INTERVENTI</p>
2.1.2.1	<p><i>- Contributi ad enti ed altri organismi</i></p>
2.1.2.2	<p><i>- Accordi ed organismi internazionali</i></p>
2.1.2.3	<p><i>- Altri interventi enti locali</i></p>
2.1.2.4	<p><i>- Progetti finalizzati</i></p>
2.1.3	<p>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
2.1.3.1	<p><i>- Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>INVESTIMENTI</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 08)</p>
2.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>
	<p>3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE</p>
	<p><i>3.1 - Spese correnti</i></p>
3.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
3.1.2	<p>INTERVENTI</p>
3.1.2.1	- <i>Spese elettorali</i>
3.1.2.2	- <i>Finanziamento enti locali</i>
3.1.2.3	- <i>Fondo nuove province</i>
3.1.2.4	- <i>Altri interventi enti locali</i>
3.1.3	<p>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
3.1.3.1	- <i>Altri trattamenti</i>
	<p><i>3.2 - Spese in conto capitale</i></p>
3.2.1	<p>INVESTIMENTI</p>
3.2.1.1	- <i>Informatica di servizio .</i>
3.2.1.2	- <i>Finanziamento enti locali</i>
3.2.1.3	- <i>Altri interventi enti locali</i>
	<p>4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI</p>
	<p><i>4.1 - Spese correnti</i></p>
4.1.1	<p>FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	MINISTERO DELL'INTERNO (Tabella 08)
4.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
4.1.1.2	- <i>Formazione e addestramento</i>
4.1.1.3	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
	4.1.2 INTERVENTI
4.1.2.1	- <i>Interventi diversi</i>
	4.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
4.1.3.1	- <i>Indennità</i>
4.1.3.2	- <i>Altri trattamenti</i>
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	4.2.1 INVESTIMENTI
4.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
4.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>
4.2.1.3	- <i>Potenziamento servizi e strutture</i>
	5 - SERVIZI CIVILI
	5.1 - <i>Spese correnti</i>
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	5.1.2 INTERVENTI
5.1.2.1	- <i>Invalidi civili, ciechi e sordomuti</i>
5.1.2.2	- <i>Protezione e assistenza sociale</i>
5.1.2.3	- <i>Lotta alla droga</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 08)</p>
5.1.2.4	- Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura
5.1.2.5	<i>Immigrati, profughi e rifugiati</i>
	5.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
5.1.3.1	- <i>Altri trattamenti</i>
	5.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	5.2.1 INVESTIMENTI
5.2.1.1	- <i>Opere varie</i>
	6 - AFFARI DEI CULTI
	6.1 - <i>Spese correnti</i>
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	7 - PUBBLICA SICUREZZA
	7.1 - <i>Spese correnti</i>
	7.1.1 FUNZIONAMENTO
7.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
7.1.1.2	- <i>Formazione e addestramento</i>
7.1.1.3	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
7.1.1.4	- <i>Potenziamento</i>
	7.1.2 INTERVENTI
7.1.2.1	- <i>Collaboratori di giustizia</i>

Unità di voto	MINISTERO DELL'INTERNO (Tabella 08)
7.1.2.2	- <i>Interpol</i>
	7.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
7.1.3.1	- <i>Indennità</i>
7.1.3.2	- <i>Pensioni provvisorie</i>
7.1.3.3	- <i>Altri trattamenti</i>
	7.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>
7.2.1.2	- <i>Potenziamento servizi e strutture</i>
7.2.1.3	- <i>Edilizia abitativa</i>

Unità di voto	AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (Appendice 1)
	<p style="text-align: center;">ENTRATA</p> <p>1 - EDIFICI DI CULTO</p> <p><i>1.1 - Entrate correnti</i></p> <p>1.1.1 - <i>Contributo dello Stato</i></p> <p>1.1.2 - <i>Rendite</i></p> <p>1.1.3 - <i>Recuperi e proventi diversi</i></p> <p>1.1.4 - <i>Avanzo di gestione</i></p> <p><i>1.2 - Entrate in conto capitale</i></p> <p>1.2.1 - <i>Esazione di capitali</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO (Appendice 1)</p>
	SPESA
	1 - EDIFICI DI CULTO
	<i>1.1 - Spese correnti</i>
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO
1.1.2	ONERI COMUNI
1.1.2.1	- <i>Fondi di riserva</i>
1.1.2.2	- <i>Ripiano disavanzo</i>
1.1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
1.1.3.1	- <i>Pensioni ordinarie</i>
1.1.3.2	- <i>Altri trattamenti</i>
	<i>1.2 - Spese in conto capitale</i>
1.2.1	INVESTIMENTI
1.2.1.1	- <i>Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spese in conto capitale</i>
1.2.1.2	- <i>Reinvestimenti di capitali</i>
1.2.1.3	- <i>Edilizia</i>
1.2.1.4	- <i>Altri investimenti</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 09)</p>
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p>
	<p><i>1.1 - Spese correnti</i></p>
1.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p>
	<p><i>2.1 - Spese correnti</i></p>
2.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>2.1.2 INTERVENTI</p>
2.1.2.1	<p>- <i>Fondi di previdenza e assistenza dipendenti</i></p>
2.1.2.2	<p>- <i>Rimborsi alle società concessionarie di autostrade</i></p>
	<p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p>
2.1.3.1	<p><i>Indennità</i></p>
	<p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p>
2.2.1	<p>INVESTIMENTI</p>
2.2.1.1	<p>- <i>Ricerca scientifica</i></p>
2.2.1.2	<p>- <i>Informatica di servizio</i></p>
2.2.1.3	<p>- <i>Interventi per Venezia</i></p>
2.2.1.4	<p>- <i>Fondo progettazione opere pubbliche</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 09)</p>
	3 - OPERE MARITTIME
	<i>3.1 - Spese correnti</i>
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO
3.1.2	INTERVENTI
3.1.2.1	- <i>Manutenzione opere marittime</i>
	<i>3.2 - Spese in conto capitale</i>
3.2.1	INVESTIMENTI
3.2.1.1	- <i>Opere marittime e portuali</i>
3.2.1.2	- <i>Interventi per Venezia</i>
	4 - DIFESA DEL SUOLO
	<i>4.1 - Spese correnti</i>
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO
4.1.2	INTERVENTI
4.1.2.1	- <i>Manutenzione opere pubbliche</i>
4.1.2.2	- <i>Manutenzione opere idrauliche</i>
	<i>4.2 - Spese in conto capitale</i>
4.2.1	INVESTIMENTI
4.2.2.1	- <i>Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie</i>
4.2.2.2	- <i>Opere varie</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 09)</p>
4.2.2.3	- <i>Calamita' naturali e danni bellici</i>
4.2.2.4	- <i>Interventi per Venezia</i>
4.2.2.5	- <i>Opere idrauliche e sistemazione del suolo</i>
<p>5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE</p>	
<p><i>5.1 - Spese correnti</i></p>	
5.1.1.0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FUNZIONAMENTO</div>
5.1.2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">INTERVENTI</div>
5.1.2.1	<i>Ente Nazionale per le Strade</i>
<p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p>	
5.2.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">INVESTIMENTI</div>
5.2.1.1	- <i>Edilizia abitativa</i>
5.2.1.2	- <i>Opere stradali</i>
5.2.1.3	- <i>Ente Nazionale per le Strade</i>
<p>6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI</p>	
<p><i>6.1 - Spese correnti</i></p>	
6.1.1.0	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FUNZIONAMENTO</div>
6.1.2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ONERI COMUNI</div>
6.1.2.1	- <i>Manutenzione sedi uffici statali</i>
<p><i>6.2 - Spese in conto capitale</i></p>	

Unità di voto	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (Tabella 09)
	6.2.1 INVESTIMENTI
6.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
6.2.1.2	- <i>Interventi nel territorio di Trieste</i>
6.2.1.3	- <i>Risanamento e ricostruzione zone terremotate</i>
6.2.1.4	- <i>Edilizia abitativa</i>
6.2.1.5	- <i>Edilizia scolastica</i>
6.2.1.6	- <i>Edilizia penitenziaria</i>
6.2.1.7	- <i>Opere stradali</i>
6.2.1.8	- <i>Opere varie</i>
6.2.1.9	- <i>Calamita' naturali e danni bellici</i>
6.2.1.10	- <i>Aree depresse</i>
6.2.1.11	- <i>Tutela patrimonio città di Siena</i>
6.2.1.12	- <i>Interventi per Venezia</i>
6.2.1.13	- <i>Edilizia ospedaliera</i>
6.2.1.14	- <i>Edilizia di culto</i>
6.2.1.15	- <i>Interventi per Roma</i>
6.2.1.16	- <i>Patrimonio culturale non statale</i>
6.2.1.17	- <i>Patrimonio culturale statale</i>
	7 - EDILIZIA RESIDENZIALE
	7.1 - Spese correnti
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (Tabella 09)
	<i>7.2 - Spese in conto capitale</i>
	7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1	- <i>Risanamento e ricostruzione zone terremotate</i>
7.2.1.2	- <i>Edilizia abitativa</i>
	8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
	<i>8.1 - Spese correnti</i>
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	9 - ISPETTORATO TECNICO
	<i>9.1 - Spese correnti</i>
9.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (Tabella 10)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FUNZIONAMENTO</p>
	<p>2 - MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Trasporti in gestione diretta ed in concessione</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Restituzioni e rimborsi</i></p> <p>2.1.2.3 - <i>Ripiano deficit aziende di trasporto pubblico locale</i></p> <p>2.1.2.4 - <i>Autotrasporto di cose per conto terzi</i></p> <p>2.1.2.5 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.3.1 - <i>Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 - <i>Edilizia di servizio</i></p> <p>2.2.1.2 - <i>Attrezzature e impianti</i></p> <p>2.2.1.3 - <i>Trasporti in gestione diretta ed in concessione</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (Tabella 10)</p>
2.2.1.4	- <i>Trasporto intermodale</i>
2.2.1.5	- <i>Trasporti pubblici locali</i>
2.2.1.6	- <i>Trasporto rapido di massa</i>
2.2.1.7	- <i>Autotrasporto di cose per conto terzi</i>
2.2.1.8	- <i>Sistemi idroviari</i>
	3 - AVIAZIONE CIVILE
	<i>3.1 - Spese correnti</i>
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO
3.1.2	INTERVENTI
3.1.2.1	- <i>Aeroporti</i>
3.1.2.2	- <i>Servizi aerei di linea</i>
3.1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
3.1.3.1	- <i>Indennità</i>
	<i>3.2 - Spese in conto capitale</i>
3.2.1	INVESTIMENTI
3.2.1.1	- <i>Aeroporti</i>
	4 - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
	<i>4.1 - Spese correnti</i>
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (Tabella 10)</p>
4.1.2.1	<p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>- <i>Studi e ricerche nel settore dei trasporti</i></p>
	<p>5 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE MARITTIMO</p> <p><i>5.1 - Spese correnti</i></p> <p>5.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>5.1.2 INTERVENTI</p> <p>5.1.2.1 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>5.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>5.1.3.1 - <i>Indennità</i></p> <p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>5.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>5.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p>
	<p>6 - NAVIGLIO</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p><i>6.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>6.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>6.2.1.1 - <i>Imprese navalmecchaniche e armatoriali</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (Tabella 10)</p>
6.2.1.2	- <i>Credito navale</i>
	7 - CAPITANERIE DI PORTO
	<i>7.1 - Spese correnti</i>
	7.1.1 FUNZIONAMENTO
7.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
7.1.1.2	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
7.1.1.3	- <i>Formazione e addestramento</i>
7.1.1.4	- <i>Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio</i>
	7.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
7.1.2.1	- <i>Trattamenti provvisori</i>
	<i>7.2 - Spese in conto capitale</i>
	7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
7.2.1.2	- <i>Opere marittime e portuali</i>
7.2.1.3	- <i>Mezzi navali ed aerei</i>
	8 - NAVIGAZIONE E TRAFFICO MARITTIMO
	<i>8.1 - Spese correnti</i>
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (Tabella 10)</p>
	<p>8.1.2 INTERVENTI</p>
8.1.2.1	<p>- <i>Società' di servizi marittimi</i></p>
8.1.2.2	<p>- <i>Pensionamento anticipato personale marittimo</i></p>
8.1.2.3	<p>- <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p>
	<p>8.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>8.2.1 INVESTIMENTI</p>
8.2.1.1	<p>- <i>Imprese navalmeccaniche e armatoriali</i></p>
	<p>9 - LAVORO MARITTIMO E PORTUALE</p>
	<p>9.1 - <i>Spese correnti</i></p>
9.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>9.1.2 INTERVENTI</p>
9.1.2.1	<p>- <i>Opere marittime e portuali</i></p>
9.1.2.2	<p>- <i>Centro internazionale radio medico</i></p>
9.1.2.3	<p>- <i>Interventi previdenziali lavoratori portuali</i></p>
	<p>9.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>9.2.1 INVESTIMENTI</p>
9.2.1.1	<p>- <i>Opere marittime e portuali</i></p>
	<p>10 - DEMANIO MARITTIMO E PORTI</p>
	<p>10.1 - <i>Spese correnti</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE (Tabella 10)
10.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	10.1.2 INTERVENTI
10.1.2.1	- <i>Enti ed organismi portuali</i>
10.1.2.2	- <i>Catasto demanio marittimo</i>
	<i>10.2 - Spese in conto capitale</i>
	10.2.1 INVESTIMENTI
10.2.1.1	- <i>Opere marittime e portuali</i>
	11 - ISPETTORATO TECNICO
	<i>11.1 - Spese correnti</i>
11.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (Tabella 11)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.1.0	<p>2 - SEGRETERIATO GENERALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.2	<p>INTERVENTI</p>
2.1.2.1	<p>- <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p>
2.2.1	<p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>INVESTIMENTI</p>
2.2.1.1	<p>- <i>Informatica di servizio</i></p>
3.1.1.0	<p>3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
3.1.2.1	<p>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>- <i>Indennità</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (Tabella 11)</p>
	<p>4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p> <p>4.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>4.1.2.1 - <i>Controllo emissioni radioelettriche</i></p> <p>4.1.2.2 - <i>Telecomunicazioni</i></p> <p>4.1.2.3 <i>Diffusione radiofonica sedute parlamentari</i></p> <p>5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE</p> <p><i>5.1 - Spese correnti</i></p> <p>5.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>5.1.2 INTERVENTI</p> <p>5.1.2.1 - <i>Controllo emissioni radioelettriche</i></p> <p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>5.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>5.2.1.1 - <i>Controllo emissioni radioelettriche</i></p> <p>6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (Tabella 11)
7.1.1.0	7 - ISTITUTO SUPERIORE P.T. 7.1 - <i>Spese correnti</i> FUNZIONAMENTO 7.2 - <i>Spese in conto capitale</i> 7.2.1 INVESTIMENTI 7.2.1.1 - <i>Attrezzature e impianti</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>1.1.2 INTERVENTI</p> <p>1.1.2.1 - <i>Servizio per le informazioni e la sicurezza militare</i></p> <p>2 - UFFICIALI ESERCITO</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.1.1 - <i>Spese generali di funzionamento</i></p> <p>2.1.1.2 - <i>Leva, formazione e addestramento</i></p> <p>3 - SOTTUFFICIALI ESERCITO</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>3.1.1.1 - <i>Spese generali di funzionamento</i></p> <p>3.1.1.2 - <i>Leva, formazione e addestramento</i></p> <p>4 - PERSONALE MILITARE MARINA</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
	<p>4.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
4.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
4.1.1.2	- <i>Leva, formazione e addestramento</i>
	<p>5 - PERSONALE MILITARE AERONAUTICA</p>
	<p><i>5.1 - Spese correnti</i></p>
	<p>5.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
5.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
5.1.1.2	- <i>Leva, formazione e addestramento</i>
	<p>6 - IMPIEGATI CIVILI</p>
	<p><i>6.1 - Spese correnti</i></p>
	<p>6.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
6.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
6.1.1.2	- <i>Formazione e addestramento</i>
6.1.1.3	- <i>Magistratura militare</i>
	<p>7 - OPERAI</p>
	<p><i>7.1 - Spese correnti</i></p>
	<p>7.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
7.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
7.1.1.2	- <i>Formazione e addestramento</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
	<p>8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI</p> <p><i>8.1 - Spese correnti</i></p> <p>8.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>8.1.1.1 - <i>Spese generali di funzionamento</i></p> <p>8.1.1.2 - <i>Leva, formazione e addestramento</i></p> <p>8.1.2 INTERVENTI</p> <p>8.1.2.1 - <i>Obiezione di coscienza</i></p> <p>9 - ARMI, MUNIZIONI E ARMAMENTI TERRESTRI</p> <p><i>9.1 - Spese correnti</i></p> <p>9.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>9.1.1.1 - <i>Spese generali di funzionamento</i></p> <p>9.1.1.2 - <i>Mezzi operativi e strumentali</i></p> <p>9.1.1.3 - <i>Ammodernamento e rinnovamento</i></p> <p><i>9.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>9.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>9.2.1.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>10 - COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI NAVALI</p> <p><i>10.1 - Spese correnti</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
	<p>10.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
10.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
10.1.1.2	- <i>Istituto idrografico della Marina</i>
10.1.1.3	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
10.1.1.4	- <i>Ammodernamento e rinnovamento</i>
	<p>10.1.2 INTERVENTI</p>
10.1.2.1	- <i>Rifornimento idrico isole minori</i>
	<p>10.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>10.2.1 INVESTIMENTI</p>
10.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
10.2.1.2	- <i>Attrezzature e impianti</i>
10.2.1.3	- <i>Rifornimento idrico isole minori</i>
	<p>11 - COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E SPAZIALI</p>
	<p>11.1 - <i>Spese correnti</i></p>
	<p>11.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
11.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
11.1.1.2	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
11.1.1.3	- <i>Ammodernamento e rinnovamento</i>
	<p>11.1.2 INTERVENTI</p>
11.1.2.1	- <i>Assistenza al volo civile</i>

Unità di voto	MINISTERO DELLA DIFESA (Tabella 12)
	<i>11.2 - Spese in conto capitale</i>
	11.2.1 INVESTIMENTI
11.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
11.2.1.2	- <i>Attrezzature e impianti</i>
	12 - ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA AEREA E TELECOMUNICAZIONI
	<i>12.1 - Spese correnti</i>
	12.1.1 FUNZIONAMENTO
12.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
12.1.1.2	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
12.1.1.3	- <i>Ammodernamento rinnovamento</i>
	12.1.2 INTERVENTI
12.1.2.1	- <i>Assistenza al volo civile</i>
	<i>12.2 - Spese in conto capitale</i>
	12.2.1 INVESTIMENTI
12.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
12.2.1.2	- <i>Attrezzature e impianti</i>
	13 - MOTORIZZAZIONE E COMBUSTIBILI
	<i>13.1 - Spese correnti</i>
	13.1.1 FUNZIONAMENTO
13.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
13.1.1.2	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
13.1.1.3	- <i>Ammodernamento e rinnovamento</i>
13.1.2	INTERVENTI
13.1.2.1	- <i>Rifornimento idrico isole minori</i>
13.1.2.2	- <i>Assistenza al volo civile</i>
	13.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
13.2.1	INVESTIMENTI
13.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
	14 - COMMISSARIATO
	14.1 - <i>Spese correnti</i>
14.1.1	FUNZIONAMENTO
14.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
14.1.1.2	- <i>Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio</i>
14.1.1.3	- <i>Ammodernamento e rinnovamento</i>
	14.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
14.2.1	INVESTIMENTI
14.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
	15 - LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO
	15.1 - <i>Spese correnti</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
	<p>15.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
15.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
15.1.1.2	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
15.1.1.3	- <i>Ammodernamento e rinnovamento.</i>
	<p>15.1.2 INTERVENTI</p>
15.1.2.1	- <i>Rifornimento idrico isole minori</i>
15.1.2.2	- <i>Assistenza al volo civile</i>
15.1.2.3	- <i>Servitù militari</i>
	<p>15.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>15.2.1 INVESTIMENTI</p>
15.2.1.1	- <i>Edilizia di servizio</i>
15.2.1.2	- <i>Attrezzature e impianti</i>
15.2.1.3	- <i>Edilizia abitativa</i>
	<p>16 - SANITA' MILITARE</p>
	<p>16.1 - <i>Spese correnti</i></p>
	<p>16.1.1 FUNZIONAMENTO</p>
16.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
16.1.1.2	- <i>Stabilimento chimico-farmaceutico militare</i>
16.1.1.3	- <i>Ammodernamento e rinnovamento</i>
	<p>16.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DELLA DIFESA (Tabella 12)
16.2.1.1	16.2.1 INVESTIMENTI - <i>Ricerca scientifica</i>
	17 - PENSIONI <i>17.1 - Spese correnti</i>
17.1.1.1	FUNZIONAMENTO
	17.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
17.1.2.1	- <i>Indennità</i>
17.1.2.2	- <i>Pensioni provvisorie</i>
	18 - PROVVIDENZE PER IL PERSONALE <i>18.1 - Spese correnti</i>
	18.1.1 FUNZIONAMENTO
18.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
18.1.1.2	- <i>Assistenza e benessere del personale</i>
	19 - CONTENZIOSO <i>19.1 - Spese correnti</i>
19.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
	20 - SERVIZI GENERALI
	<i>20.1 - Spese correnti</i>
	20.1.1 FUNZIONAMENTO
20.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
20.1.1.2	- <i>Magistratura militare</i>
20.1.1.3	- <i>Istituto geografico militare</i>
20.1.1.4	- <i>Leva, formazione e addestramento</i>
	20.1.2 INTERVENTI
20.1.2.1	- <i>Rifornimento idrico isole minori</i>
20.1.2.2	- <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i>
20.1.2.3	- <i>Interventi diversi</i>
20.1.2.4	- <i>Corpo militare della Croce Rossa Italiana</i>
20.1.2.5	- <i>Assistenza al volo civile</i>
	<i>20.2 - Spese in conto capitale</i>
	20.2.1 INVESTIMENTI
20.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
	21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA
	<i>21.1 - Spese correnti</i>
21.1.1.0	FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 12)</p>
22.1.1.0.	<p>22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI</p> <p><i>22.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>22.1.2 INTERVENTI</p> <p>22.1.2.1 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p>
23.1.1.1	<p>23 - ARMA DEI CARABINIERI</p> <p><i>23.1 - Spese correnti</i></p> <p>23.1.1 FUNZIONAMENTO</p> <p>23.1.1.1 - <i>Spese generali di funzionamento</i></p> <p>23.1.1.2 - <i>Assistenza e benessere del personale</i></p> <p>23.1.1.3 - <i>Mezzi operativi e strumentali</i></p> <p>23.1.1.4 - <i>Leva, formazione e addestramento</i></p> <p>23.1.1.5 - <i>Ammodernamento e rinnovamento</i></p> <p><i>23.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>23.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>23.2.1.1 - <i>Attrezzature e impianti</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 13)</p>
	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>1.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>2 - SERVIZI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>2.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>2.1.2.3 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p>2.1.2.4 - <i>Integrazione salariale personale consorzi agrari</i></p> <p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.3.1 - <i>Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 - <i>Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i></p> <p>2.2.1.2 - <i>Informazione e ricerca</i></p> <p>2.2.1.3 - <i>Cassa proprieta' contadina</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 13)</p>
	<p>3 - POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI</p> <p>NAZIONALI</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>3.1.2 INTERVENTI</p> <p>3.1.2.1 - <i>Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i></p> <p>3.1.2.2 - <i>Cooperative e loro consorzi</i></p> <p>3.1.2.3 - <i>Associazioni venatorie</i></p> <p>3.1.2.4 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p><i>3.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>3.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>3.2.1.1 - <i>Attrezzature e impianti</i></p> <p>3.2.1.2 - <i>Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i></p> <p>3.2.1.3 - <i>Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario</i></p> <p>3.2.1.4 - <i>Informazione e ricerca</i></p> <p>3.2.1.5 - <i>Zootecnia</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 13)</p>
	<p>4 - POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI</p>
	<p><i>4.1 - Spese correnti</i></p>
4.1.1.0	<p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
4.1.1.2	<p style="padding-left: 20px;">INTERVENTI</p>
4.1.2.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i></p>
	<p><i>4.2 - Spese in conto capitale</i></p>
4.2.1	<p style="padding-left: 20px;">INVESTIMENTI</p>
4.2.1.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario</i></p>
4.2.1.2	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Informazione e ricerca</i></p>
	<p>5 - PESCA E ACQUACOLTURA</p>
	<p><i>5.1 - Spese correnti</i></p>
5.1.1.0	<p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
5.1.2	<p style="padding-left: 20px;">INTERVENTI</p>
5.1.2.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Pesca</i></p>
5.1.2.2	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Accordi ed organismi internazionali</i></p>
	<p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p>
5.2.1	<p style="padding-left: 20px;">INVESTIMENTI</p>
5.2.1.1	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i></p>
5.2.1.2	<p style="padding-left: 40px;"><i>- Pesca</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 13)</p>
	6 - RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE
	<i>6.1 - Spese correnti</i>
	6.1.1 FUNZIONAMENTO
6.1.1.1	- <i>Spese generali di funzionamento</i>
6.1.1.2	- <i>Formazione e addestramento</i>
6.1.1.3	- <i>Mezzi operativi e strumentali</i>
	6.1.2 INTERVENTI
6.1.2.1	- <i>Parchi nazionali e aree protette</i>
6.1.2.2	- <i>Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversita'</i>
6.1.2.3	- <i>Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario</i>
	6.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
6.1.3.1	- <i>Indennità</i>
	<i>6.2 - Spese in conto capitale</i>
	6.2.1 INVESTIMENTI
6.2.1.1	- <i>Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario</i>
6.2.1.2	- <i>Economia montana e forestale</i>
6.2.1.3	- <i>Aree depresse</i>
6.2.1.4	- <i>Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversita'</i>

Unità di voto	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE (Tabella 13)
	7 - ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI <i>7.1 - Spese correnti</i> 7.1.1.0 FUNZIONAMENTO 7.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 7.1.2.1 - <i>Indennità</i> <i>7.2 - Spese in conto capitale</i> 7.2.1 INVESTIMENTI 7.2.1.1 - <i>Edilizia di servizio</i> 7.2.1.2 - <i>Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo</i> 7.2.1.3 - <i>Informazione e ricerca</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (Tabella 14)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>
2.1.1.0	<p>2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p> <p style="padding-left: 20px;">INTERVENTI</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>- Autorità garante della concorrenza e del mercato</i></p> <p style="padding-left: 20px;">TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>- Indennità</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>- Cassa pensioni</i></p>
2.2.1.1	<p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p style="padding-left: 20px;">INVESTIMENTI</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>- Informatica di servizio</i></p>
3.1.1.0	<p>3 - PRODUZIONE INDUSTRIALE</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p style="padding-left: 20px;">FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (Tabella 14)</p>
	<p>3.1.2 INTERVENTI</p>
3.1.2.1	- <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i>
3.1.2.2	- <i>Organismi nazionali di normalizzazione</i>
3.1.2.3	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
	<p>3.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>3.2.1 INVESTIMENTI</p>
3.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
3.2.1.2	- <i>Risanamento siderurgia</i>
3.2.1.3	- <i>Credito agevolato all'industria</i>
3.2.1.4	- <i>Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale</i>
3.2.1.5	- <i>Fondo per l'innovazione tecnologica</i>
3.2.1.6	- <i>Fondo nazionale per l'artigianato</i>
3.2.1.7	- <i>Aree depresse</i>
3.2.1.8	- <i>Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile</i>
3.2.1.9	- <i>Riconversione produzioni amianto</i>
3.2.1.10	- <i>Riconversione e ristrutturazione industria bellica</i>
3.2.1.11	- <i>Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno</i>
3.2.1.12	- <i>Informatica di servizio</i>
	<p>4 - FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE</p> <p>4.1 - <i>Spese correnti</i></p>
4.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (Tabella 14)</p>
	<p><i>4.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>4.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>4.2.1.1 - <i>Fonti di energia e risparmio energetico</i></p> <p>4.2.1.2 - <i>Piano energetico nazionale</i></p> <p>4.2.1.3 - <i>Ente Nazionale Energia e Ambiente</i></p> <p>4.2.1.4 - <i>Informatica di servizio</i></p>
	<p>5 - MINIERE E GEOLOGIA</p> <p><i>5.1 - Spese correnti</i></p> <p>5.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>5.1.2 INTERVENTI</p> <p>5.1.2.1 - <i>Restituzioni e rimborsi</i></p> <p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>5.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>5.2.1.1 - <i>Risorse del sottosuolo</i></p> <p>5.2.1.2 - <i>Riconversione produzioni amianto</i></p> <p>5.2.1.3 - <i>Informatica di servizio</i></p>
	<p>6 - COMMERCIO INTERNO E CONSUMI INDUSTRIALI</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (Tabella 14)</p>
	<p>6.1.2 INTERVENTI</p>
6.1.2.1	<p>- Camere di commercio, industria e artigianato</p>
6.1.2.2	<p>- Restituzioni e rimborsi</p>
6.1.2.3	<p>- Accordi ed organismi internazionali</p>
	<p>6.2 - Spese in conto capitale</p>
	<p>6.2.1 INVESTIMENTI</p>
6.2.1.1	<p>- Camere di commercio, industria e artigianato</p>
6.2.1.2	<p>- Credito agevolato al commercio</p>
6.2.1.3	<p>- Aree depresse</p>
6.2.1.4	<p>- Informatica di servizio</p>
	<p>7 - ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO</p>
	<p>7.1 - Spese correnti</p>
7.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>7.1.2 INTERVENTI</p>
7.1.2.1	<p>- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private</p>
	<p>7.2 - Spese in conto capitale</p>
	<p>7.2.1 INVESTIMENTI</p>
7.2.1.1	<p>- Informatica di servizio</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Tabella 15)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.1.0	<p>2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.2	<p>INTERVENTI</p>
2.1.2.1	<p>- <i>Occupazione</i></p>
2.1.2.2	<p>- <i>Indennità soccorso alpino</i></p>
2.1.2.3	<p>- <i>Interventi diversi</i></p>
2.1.3.1	<p>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>- <i>Indennità</i></p>
2.2.1	<p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>INVESTIMENTI</p>
2.2.1.1	<p>- <i>Informatica di servizio</i></p>
2.2.1.2	<p>- <i>Macchine, attrezzature ed arredi delle agenzie per l'impiego</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Tabella 15)</p>
	<p>3 - RAPPORTI DI LAVORO</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>3.1.2 INTERVENTI</p> <p>3.1.2.1 - <i>Pari opportunita'</i></p> <p>3.1.2.2 - <i>Occupazione</i></p> <p><i>3.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>3.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>3.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>3.2.1.2 - <i>Fondo per la promozione allo sviluppo</i></p>
	<p>4 - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p> <p>4.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>4.1.2.1 - <i>Trattamenti di famiglia</i></p> <p>4.1.2.2 - <i>Occupazione</i></p> <p>4.1.2.3 - <i>Interventi integrativi disabili</i></p> <p>4.1.2.4 - <i>Istituti di patronato e di assistenza sociale</i></p> <p>4.1.2.5 - <i>Pensionamenti anticipati</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Tabella 15)</p>
4.1.2.6	- <i>Pensioni sociali</i>
4.1.2.7	- <i>Cassa integrazione ordinaria</i>
4.1.2.8	- <i>Indennità soccorso alpino</i>
4.1.2.9	- <i>Vigilanza sui fondi pensione</i>
4.1.2.10	- <i>Sostegno alle gestioni previdenziali</i>
4.1.2.11	- <i>Altri interventi in materia previdenziale</i>
4.1.2.12	- <i>Sgravi e agevolazioni contributive</i>
4.1.2.13	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	4.2.1 INVESTIMENTI
4.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>
	5 - COOPERAZIONE
	5.1 - <i>Spese correnti</i>
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	5.1.2 INTERVENTI
5.1.2.1	- <i>Cooperative e loro consorzi</i>
	5.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	5.2.1 INVESTIMENTI
5.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Tabella 15)</p>
	<p>6 - OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p><i>6.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>6.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>6.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p>
	<p>7 - IMPIEGO</p> <p><i>7.1 - Spese correnti</i></p> <p>7.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>7.1.2 INTERVENTI</p> <p>7.1.2.1 - <i>Occupazione</i></p> <p>7.1.2.2 - <i>Interventi diversi</i></p> <p><i>7.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>7.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>7.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>7.2.1.2 - <i>Fondo per la promozione allo sviluppo</i></p>
	<p>8 - ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE</p> <p><i>8.1 - Spese correnti</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Tabella 15)
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	<i>8.2 - Spese in conto capitale</i>
8.2.1	INVESTIMENTI
8.2.1.1	<i>- Informatica di servizio</i>
8.2.1.2	<i>- Formazione professionale</i>
8.2.1.3	<i>- Occupazione giovanile nel Mezzogiorno</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 16)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p>ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p><i>1.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>1.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>1.2.1.1 <i>- Informatica di servizio</i></p>
2.1.1.0	<p>2 - GESTIONE DELLE RISORSE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 <i>- Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.3.1 <i>- Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 <i>- Informatica di servizio</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 16)</p>
	<p>3 - POLITICA COMMERCIALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p><i>3.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>3.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>3.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>4 - PROMOZIONE SCAMBI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p> <p>4.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>4.1.2.1 - <i>Istituto Commercio Estero</i></p> <p>4.1.2.2 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>4.1.2.3 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p><i>4.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>4.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>4.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>4.2.1.2 - <i>Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera</i></p>

Unità di voto	MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO (Tabella 16)
5.1.1.0	5 - STUDI, RICERCA, DOCUMENTAZIONE E ANALISI STATISTICHE <i>5.1 - Spese correnti</i> FUNZIONAMENTO
5.2.1.1	<i>5.2 - Spese in conto capitale</i> 5.2.1 INVESTIMENTI <i>- Informatica di servizio</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 17)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p>
2.1.1.0	<p>2 - ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Pronto soccorso porti ed aeroporti</i></p> <p>2.1.2.3 - <i>Assistenza sanitaria stranieri in Italia</i></p> <p>2.1.2.4 - <i>Assistenza sanitaria italiani all'estero</i></p>
3.1.1.0	<p>3 - PREVENZIONE SANITARIA</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p style="text-align: center;">FUNZIONAMENTO</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTI</p> <p>3.1.2.1 - <i>Programma anti AIDS</i></p> <p>3.1.2.2 - <i>Distribuzione e distruzione dei vaccini</i></p> <p>3.1.2.3 - <i>Interventi diversi</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 17)</p>
	<p>4 - ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA</p> <p>VETERINARIA</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p> <p>4.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>4.1.2.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>4.1.2.2 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>4.1.2.3 - <i>Prevenzione del randagismo</i></p>
	<p>5 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA</p> <p><i>5.1 - Spese correnti</i></p> <p>5.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>5.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>5.2.1.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>5.2.1.2 - <i>Programma anti AIDS</i></p>
	<p>6 - VALUTAZIONE MEDICINALI E FARMACOVIGILANZA</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 17)</p>
	7 - ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
	<i>7.1 - Spese correnti</i>
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO
7.1.2	INTERVENTI
7.1.2.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
7.1.2.2	- <i>Istituto Superiore di Sanita'</i>
7.1.2.3	- <i>Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro</i>
7.1.2.4	- <i>Commissioni mediche locali</i>
7.1.2.5	- <i>Nuclei antisofisticazioni e sanità</i>
7.1.3	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
7.1.3.1	- <i>Indennità</i>
	<i>7.2 - Spese in conto capitale</i>
7.2.1	INVESTIMENTI
7.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
	8 - RAPPORTI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE
	<i>8.1 - Spese correnti</i>
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO
8.1.2	INTERVENTI
8.1.2.1	- <i>Organizzazione Mondiale della Sanita'</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLA SANITA'</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 17)</p>
	<p>9 - VIGILANZA SUGLI ENTI</p> <p><i>9.1 - Spese correnti</i></p> <p>9.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>9.1.2 INTERVENTI</p> <p>9.1.2.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>9.1.2.2 - <i>Croce Rossa Italiana</i></p> <p>9.1.2.3 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p><i>9.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>9.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>9.2.1.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>10 - SERVIZIO ISPETTIVO ED UNITA' DI CRISI</p> <p><i>10.1 - Spese correnti</i></p> <p>10.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>11 - STUDI E DOCUMENTAZIONE</p> <p><i>11.1 - Spese correnti</i></p> <p>11.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	MINISTERO DELLA SANITA' (Tabella 17)
12.1.1.0	12 - RAPPORTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <i>12.1 - Spese correnti</i> FUNZIONAMENTO
13.1.1.0	13 - SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA' <i>13.1 - Spese correnti</i> FUNZIONAMENTO

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Tabella 18)</p>
<p>1.1.1.0</p>	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p>ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p><i>1.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>1.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>1.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p>
<p>2.1.1.0</p>	<p>2 - AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>2.2.1.2 - <i>Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale</i></p>
<p>3.1.1.0</p>	<p>3 - BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Tabella 18)</p>
	<p>3.1.2 INTERVENTI</p>
3.1.2.1	- <i>Enti ed attività culturali</i>
3.1.2.2	- <i>Editoria libraria</i>
3.1.2.3	- <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i>
	<p>3.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>3.2.1 INVESTIMENTI</p>
3.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>
3.2.1.2	- <i>Patrimonio librario statale</i>
3.2.1.3	- <i>Progetto Leopardi</i>
3.2.1.4	- <i>Acquisizione di beni bibliografici e archivistici</i>
3.2.1.5	- <i>Editoria libraria</i>
	<p>4 - BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI</p>
	<p>4.1 - <i>Spese correnti</i></p>
4.1.1.0	<p>FUNZIONAMENTO</p>
	<p>4.1.2 INTERVENTI</p>
4.1.2.1	- <i>Enti ed attività culturali</i>
	<p>4.2 - <i>Spese in conto capitale</i></p>
	<p>4.2.1 INVESTIMENTI</p>
4.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>
4.2.1.2	- <i>Patrimonio culturale non statale</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Tabella 18)</p>
4.2.1.3	- <i>Patrimonio culturale statale</i>
	5 - BENI ARCHIVISTICI
	<i>5.1 - Spese correnti</i>
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO
5.1.2	INTERVENTI
5.1.2.1	- <i>Archivi non statali</i>
	<i>5.2 - Spese in conto capitale</i>
5.2.1	INVESTIMENTI
5.2.1.1	- <i>Ricerca scientifica</i>
5.2.1.2	- <i>Informatica di servizio</i>
5.2.1.3	- <i>Acquisizione di beni bibliografici e archivistici</i>
5.2.1.4	- <i>Archivi statali</i>
	6 - BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
	<i>6.1 - Spese correnti</i>
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO
6.1.2	INTERVENTI
6.1.2.1	- <i>Interventi diversi</i>
	<i>6.2 - Spese in conto capitale</i>
6.2.1	INVESTIMENTI
6.2.1.1	- <i>Informatica di servizio</i>
6.2.1.2	- <i>Sistema cartografico</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 19)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE</p> <p>ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.1.0	<p>2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>2.1.2 INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 <i>- Nucleo operativo ecologico</i></p> <p>2.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.3.1 <i>- Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>2.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 <i>- Risanamento e valorizzazione del territorio</i></p>
3.1.1.0	<p>3 - CONSERVAZIONE DELLA NATURA</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>3.1.2 INTERVENTI</p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 19)</p>
3.1.2.1	- <i>Parchi nazionali e aree protette</i>
3.1.2.2	- <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i>
3.1.2.3	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
	3.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
	3.2.1 INVESTIMENTI
3.2.1.1	- <i>Parchi nazionali e aree protette</i>
	4 - ACQUE, RIFIUTI E SUOLO
	4.1 - <i>Spese correnti</i>
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO
4.1.2	INTERVENTI
4.1.2.1	- <i>Accordi ed organismi internazionali</i>
	4.2 - <i>Spese in conto capitale</i>
4.2.1	INVESTIMENTI
4.2.1.1	- <i>Piani disinquinamento</i>
4.2.1.2	- <i>Risanamento e valorizzazione del territorio</i>
4.2.1.3	- <i>Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo</i>
4.2.1.4	- <i>Balneabilità dell'Adriatico</i>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 19)</p>
	<p>5 - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE</p> <p><i>5.1 - Spese correnti</i></p> <p>5.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>5.1.2 INTERVENTI</p> <p>5.1.2.1 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p><i>5.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>5.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>5.2.1.1 - <i>Informazione e monitoraggio ambientale</i></p>
	<p>6 - COLI ABORAZIONE AGLI ORGANI DI ALTA CONSULENZA</p> <p><i>6.1 - Spese correnti</i></p> <p>6.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>6.1.2 INTERVENTI</p> <p>6.1.2.1 - <i>Agenzia nazionale per la protezione ambientale</i></p> <p><i>6.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>6.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>6.2.1.1 - <i>Agenzia nazionale per la protezione ambientale</i></p> <p>6.2.1.2 - <i>Ricerca ambientale</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'AMBIENTE</p> <p style="text-align: center;">(Tabella 19)</p>
	<p>7 - INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO</p> <p><i>7.1 - Spese correnti</i></p> <p>7.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>7.1.2 INTERVENTI</p> <p>7.1.2.1 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p><i>7.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>7.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>7.2.1.1 - <i>Piani disinquinamento</i></p> <p>7.2.1.2 - <i>Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico</i></p> <p>8 - DIFESA DEL MARE</p> <p><i>8.1 - Spese correnti</i></p> <p>8.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>8.1.2 INTERVENTI</p> <p>8.1.2.1 - <i>Difesa del mare</i></p> <p><i>8.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>8.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>8.2.1.1 - <i>Mezzi navali ed aerei</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Tabella 20)</p>
1.1.1.0	<p>1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</p> <p><i>1.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p>
2.1.1.0	<p>2 - AFFARI ECONOMICI</p> <p><i>2.1 - Spese correnti</i></p> <p>FUNZIONAMENTO</p> <p>INTERVENTI</p> <p>2.1.2.1 - <i>Piani e programmi di sviluppo dell'universita'</i></p> <p>2.1.2.2 - <i>Universita' ed istituti non statali</i></p> <p>2.1.2.3 - <i>Finanziamento ordinario delle Università statali</i></p> <p>2.1.2.4 - <i>Finanziamento ordinario degli osservatori</i></p> <p>2.1.2.5 - <i>Altri interventi per le Università statali</i></p> <p>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</p> <p>2.1.3.1 - <i>Indennità</i></p> <p><i>2.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>INVESTIMENTI</p> <p>2.2.1.1 - <i>Informatica di servizio</i></p> <p>2.2.1.2 - <i>Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica</i></p>

Unità di voto	<p style="text-align: center;">MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Tabella 20)</p>
	<p>3 - AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA</p> <p><i>3.1 - Spese correnti</i></p> <p>3.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>3.1.2 INTERVENTI</p> <p>3.1.2.1 - <i>Borse di studio post laurea</i></p> <p>3.1.2.2 - <i>Diritto allo studio</i></p> <p>3.1.2.3 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p>3.1.2.4 - <i>Altri interventi per le Università statali</i></p> <p>4 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA</p> <p><i>4.1 - Spese correnti</i></p> <p>4.1.1.0 FUNZIONAMENTO</p> <p>4.1.2 INTERVENTI</p> <p>4.1.2.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>4.1.2.2 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i></p> <p>4.1.2.3 - <i>Accordi ed organismi internazionali</i></p> <p><i>4.2 - Spese in conto capitale</i></p> <p>4.2.1 INVESTIMENTI</p> <p>4.2.1.1 - <i>Ricerca scientifica</i></p> <p>4.2.1.2 - <i>Ricerca applicata</i></p> <p>4.2.1.3 - <i>Accordi internazionali per la ricerca scientifica</i></p>

**SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA DEI COSTI
PIANO DEI CONTI**

**TABELLA B
(prevista dall'art.10, comma3)**

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
Personale	Comparto / qualifica	Trattamento base Indennità di funzione Indennità di stato Incentivi Straordinario Contributi Indennità di buonuscita
-----	-----	-----
Missioni	Italiane	Indennità di missione Spese di missione
	Estere	Indennità di missione Spese di missione
-----	-----	-----
Altri compensi al personale	Per particolari prestazioni	Incarichi Gettoni di presenza Premi / provvigioni
	Contributi ed oneri a favore del personale	Centri attività sociali, sportive e culturali Buoni pasto Assistenza sanitaria Traslochi e trasporti Borse di studio e sussidi Premi indennizzi Contributi aggiuntivi
-----	-----	-----
Beni di consumo	Inventariati	Vestituario Equipaggiamento Accessori per uffici, alloggi, mense Strumenti tecnico-specialistici
	Non inventariati	Cancelleria Riviste, giornali, pubblicazioni, ecc. Beni alimentari Carbolubrificanti e combustibili Materiale tecnico-specialistico Materiale igienico Beni di rappresentanza e onorificenze Medicinali e materiale sanitario
-----	-----	-----
Prestazione di servizi da terzi	Consulenza	Giuridico-amministrativa Tecnico-scientifica Servizi informatici Interpretariato e traduzioni
	Assistenza	Morale e religiosa Medico-sanitaria Veterinaria
	Promozione	Pubblicità Organizzazione manifestazioni a carattere ufficiale
-----	-----	-----

SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA DEI COSTI
PIANO DEI CONTI

TABELLA B

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia Pulizia e lavanderia Stampa e rilegatura Trasporti, traslochi e facchinaggio Prestazioni artigianali
	Formazione e addestramento	Formazione professionale Addestramento personale Addestramento animali
	Manutenzione ordinaria	Immobili Mobili, arredi e accessori Impianti e macchinari Mezzi di trasporto Riscaldamento
	Servizi ristorazione	Personale di leva Personale civile e militare Per rappresentanza
	Noleggi e locazioni	Impianti e macchinari Immobili Hardware Licenze Mezzi di trasporto
	Utenze e canoni	Telefonia Reti di trasmissione Energia elettrica Acqua Gas Altri canoni
Altre spese	Compensi per doveri assolti da cittadini	Giudici popolari Arruolamento Commissioni elettorali Servizio civile sostitutivo
	Amministrative	Spese postali e telegrafiche Assicurazione Carte-valori Spese di rappresentanza
	Quote associative	Contributi ad organizzazioni Clausole economiche da accordi
	Straordinarie	Oneri derivanti da rapporto con terzi Spese per differenze cambio Perdite su garanzie
Tributi	Imposte	Imposte sul reddito Imposte sul patrimonio Imposte sul registro I.V.A. Altre imposte

SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA DEI COSTI
PIANO DEI CONTI

TABELLA B

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
	Tasse	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani Tassa per passi carrabili Altre tasse
	-----	-----
Ammortamenti	Immobilizzazioni immateriali	Brevetti Diritti d'autore Opere dell'ingegno (Software, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso)
	-----	-----
	Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	Vie di comunicazione Infrastrutture idrauliche Infrastrutture portuali e aeroportuali Opere per la sistemazione del suolo Fabbricati civili (uso abitativo, uso commerciale e uso governativo) Fabbricati industriali e costruzioni leggere Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio Fabbricati militari
	-----	-----
	Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	Mezzi di trasporto stradali leggeri Mezzi di trasporto stradali pesanti Mezzi di trasporto aerei Mezzi di trasporto marittimi Macchinari per ufficio Mobili e arredi per ufficio Mobili e arredi per alloggi e pertinenze Mobili e arredi per locali ad uso specifico Impianti e macchinari per locali ad uso specifico Hardware Armi leggere Armi pesanti Mezzi terrestri da guerra Mezzi aerei da guerra Mezzi navali da guerra Opere artistiche Animali
	-----	-----
	Manutenzioni straordinarie	Fabbricati civili (uso abitativo, uso commerciale e uso governativo) Fabbricati industriali e costruzioni leggere Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio Vie di comunicazione Infrastrutture idrauliche Infrastrutture portuali ed aeroportuali Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico Mezzi di trasporto stradali pesanti Mezzi di trasporto aerei Mezzi di trasporto marittimi Impianti e macchinari per locali ad uso specifico Sistema informativo Armi pesanti Mezzi terrestri da guerra Mezzi aerei da guerra Mezzi navali da guerra Fabbricati militari
	-----	-----
	-----	-----

**SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA DEI COSTI
PIANO DEI CONTI**

TABELLA B

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
Opere in corso	In costruzione	Beni naturali Vie di comunicazione Infrastrutture idrauliche Infrastrutture portuali e aeroportuali Opere per la sistemazione del suolo Aree edificabili Fabbricati civili (uso abitativo, uso commerciale e uso governativo) Fabbricati industriali e costruzioni leggere Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio Fabbricati militari
	In manutenzione straordinaria	Beni naturali Vie di comunicazione Infrastrutture idrauliche Infrastrutture portuali e aeroportuali Opere per la sistemazione del suolo Aree edificabili Fabbricati civili (uso abitativo, uso commerciale e uso governativo) Fabbricati industriali e costruzioni leggere Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio Fabbricati militari
Esborso da contenzioso	Personale dipendente	Obbligazione principale Risarcimento danni Interessi di mora Spese legali
	Fornitori Servizi erogati dallo Stato Stima del contenzioso	
Spese per il funzionamento degli Organi dello Stato	Organi costituzionali	Presidenza della Repubblica Assemblee legislative Corte Costituzionale Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Consiglio Superiore della Magistratura
	Altri organi	Consiglio di Stato Corte dei conti
Contributi a carico dello Stato	Persone fisiche	Per assistenza Per sviluppo economico
	Enti locali	Spese di funzionamento Spese per ripianamento disavanzi Spese rimborso capitali e interessi Spese per finanziamenti finalizzati Spese di partecipazione iniziative internazionali

**SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA DEI COSTI
PIANO DEI CONTI**

TABELLA B

I LIVELLO**II LIVELLO****III LIVELLO**

Aziende municipalizzate
Enti previdenziali ed assistenziali
Istituti di credito
Istituti scolastici
Fondo sanitario nazionale
Altri fondi
Cassa depositi e prestiti
Altri enti dell'Amministrazione
centrale
Aziende autonome
Altre componenti settore pubblico
Persone giuridiche private
Esteri
Università

Costi per il finanziamento
dello Stato

Debito pubblico

Interessi
Differenze di cambio
Disaggio di emissione
Commissioni

Prestiti

Interessi
Differenze di cambio
Commissioni

Premi per attività di giuoco

Lotto
Lotterie

Rimanenze

Scorte

Cancelleria
Beni alimentari
Carbolubrificanti e combustibili
Materiale tecnico-specialistico
Materiale igienico
Beni di rappresentanza e onorificenze
Medicinali e materiale sanitario

Beni patrimoniali magazzino

Vestiaro
Equipaggiamento
Accessori per uffici, alloggi, mense

**SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA DEI COSTI
PIANO DEI CONTI**

TABELLA B

I LIVELLO

Ratei e risconti

II LIVELLO

Contributi ed oneri
a favore del personale

Prestazione di servizi da terzi

Tributi

III LIVELLO

Centri attività sociali, sportive e culturali
Assistenza sanitaria

Consulenza

Promozione
Servizi ausiliari
Formazione
Manutenzione
Servizi ristorazione
Noleggi e locazioni
Utenze e canoni
Spese varie

Imposte
Tasse

BENI PATRIMONIALI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA			TABELLA C
PIANO DEI CONTI			(prevista dall'art.14, comma 1)
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	
Immobilizzazioni immateriali	Brevetti		
	Dritti d'autore		
	Opere dell'ingegno	Software (esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso)	
Immobilizzazioni materiali (beni immobili)	Beni del demanio naturale		
	Beni del demanio artificiale	Vie di comunicazione Infrastrutture idrauliche Infrastrutture portuali ed aeroportuali Opere per la sistemazione del suolo Altri beni	
	Beni immobili patrimoniali	Terreni agricoli Aree edificabili Fabbricati rurali Fabbricati civili (uso abitativo, uso commerciale e uso governativo) Fabbricati industriali e costruzioni leggere Fabbricati militari (caserme, polveriere, ecc) Altri fabbricati Opere in corso di costruzione Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio Altri beni	
Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	Mezzi di trasporto	Mezzi di trasporto stradali leggeri Mezzi di trasporto stradali pesanti Mezzi di trasporto aerei Mezzi di trasporto marittimi Altri beni	
	Mobili, arredi ed apparecchiature	Macchinari per ufficio Mobili ed arredi per ufficio Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze Mobili ed arredi per locali ad uso specifico Impianti e macchinari per locali ad uso specifico Altri beni	
	Sistemi informativi	Hardware Altri beni	
	Armi e armamenti militari	Armi leggere Armi pesanti Mezzi aerei da guerra Mezzi navali da guerra Altri beni	
	Beni di equipaggiamento		
	Opere artistiche		
	Animali		
	Immobilizzazioni finanziarie	Partecipazioni	

BENI PATRIMONIALI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
PIANO DEI CONTI

TABELLA C

Crediti

.....
.....
.....

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art 76 della Costituzione disciplina il trasferimento dalle Camere al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.

— L'art 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per la ristrutturazione del bilancio dello Stato ed il riordino del sistema di Tesoreria unica.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— L'art 9 della citata legge n. 94/1997, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3 dell'art 5, del comma 5 dell'art 6 e del comma 4 dell'art 7, istituisce una apposita commissione bicamerale, composta da 15 senatori e 15 deputati.

Note all'art 1

— Il testo dell'art 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato» è il seguente:

«I primi sei commi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Le entrate dello Stato sono ripartite in

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti,

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti,

c) categorie, secondo la natura dei cespiti,

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

Le spese dello Stato sono ripartite in

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini,

b) unità previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale. Le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento e unità per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unità relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti, le unità di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonché quelle per interventi comprendono tutte le altre spese,

c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica,

b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica».

— Si trascrive il testo dell'art 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«Art 17 (Assestamento e variazioni di bilancio) — Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.

Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 7 agosto 1990, n 241 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, concerne la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n 367, contiene il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili

Note all'art 2

— Il testo dell'art 4-bis della citata legge n 468/1978, introdotto dall'art 3, comma 1, della legge n 94/1997, e il seguente

«Art 4-bis (Formazione del bilancio) — 1 In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unità previsionali, gli obiettivi e i programmi di ciascun Dicastero. Successivamente il Ministro del tesoro valuta gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonché quelli dei programmi e dei progetti presentati dall'amministrazione interessata, con riferimento alle singole unità previsionali. Nella stessa sede, esamina altresì lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio come residui delle somme già stanziare per spese in conto capitale e non impegnate. Infine, il Ministro del tesoro predisporre il progetto di bilancio di previsione»

2 Nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono» sono sostituite dalle seguenti «non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione»

— Il testo dell'art 3 del citato D Lgs n 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, e il seguente

«Art 3 — 1 Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite

2 Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati

3 Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi»

— Si riporta il contenuto dell'art 9-bis della citata legge n 468/1978, introdotto dall'art 8 della legge n 94/1997

«Art 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) — 1 Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio

2 Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento»

Il comma 2 del citato art 8 della legge n 94/1997 prevede che

«Il Fondo di cui all'art 9-bis della legge 5 agosto 1978, n 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione è determinato in lire 5 000 miliardi per l'anno 1997»

Note all'art 3

— Il testo dell'art 14 del citato D Lgs n 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente

«Art 14 — 1 Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione,

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati

2 In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi

3 Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri»

Si riporta il testo dell'art 17 della già citata legge n 59/1997

«Art 17 — 1 Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n 20, ai seguenti principi e criteri direttivi

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizza un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti,

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati,

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati,

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse,

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400

2 Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1»

— L'art 16 del citato decreto legislativo n 29/1993, in materia di funzioni di direzione dei dirigenti generali, dispone quanto segue

«Art 16 — 1 I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri delle attribuzioni di cui all'articolo 3

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale,

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto,

c) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare,

d) determinano informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10,

e) adottano gli atti, di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo 2, comma 2,

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere,

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi,

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza,

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'articolo 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti»

Nota all'art 7

- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici"

Nota all'art 8

— Il testo dell'art 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è il seguente «12 A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma»

— Il titolo della legge n. 720/1984 è riportato in nota all'art 7

Note all'art 10

— Si trascrive il testo dell'art 64 del già citato D Lgs n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni

«Art 64 - 1 Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi

2 Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale

3 Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento »

— Il testo dell'art 25 della citata legge n. 468/1978 è il seguente

«Art 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici) -- Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa»

— Il testo dell'art 4-bis della citata legge n. 468/1978, aggiunto dall'art 3, comma 1 della legge n. 94/1997, è riportato in nota all'art 2

Nota all'art 12

— Il testo del comma 2 dell'art 1 del D Lgs n. 29/1993, è il seguente «2 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale»

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del citato D.P.R. n. 367/1994:

Art. 4 (Informatizzazione delle fasi della spesa). — 1. Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti da i quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno.

2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si debba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti.

3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'articolo 652, comma 1, lettere da a) ad f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto dall'articolo 17 del presente regolamento, sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informatico integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo.

4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento».

«**Art. 5 (Pagamento delle spese dello Stato).** — 1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno.

2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall'articolo 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente già effettuati a valere sull'impegno.

3. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni più favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.

4. L'ordine di pagare dà luogo, a cura della competente Ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa già presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo articolo 6.

5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente Ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonché l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate».

«**Art. 6 (Mandato informatico).** — 1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi.

3. Il mandato informatico è costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente articolo 5.

4. Il mandato informatico non può avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilità. Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104».

«**Art. 13 (Estinzione dei titoli di spesa).** — 1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono emessi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo articolo 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai principi di cui all'articolo 1 del presente regolamento».

«**Art. 16 (Pagamento mediante mandati informatici).** — 1. Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli:

- a) somme da pagare ai creditori dello Stato;
- b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
- c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
- d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli artt. 1241 e 1242 del cod. civ.;
- e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
- f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinino effettivo movimento di danaro;
- g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'articolo 15.

2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo.

3. Nei casi in cui è previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti-regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione della spesa.

4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento è effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di sé la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (26).

5. I dati dei mandati informatici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono resi automaticamente disponibili per la direzione generale del tesoro ai fini dell'ammissione al pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si deve procedere a tale adempimento, i dati del mandato informatico sono direttamente avviati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione.

6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i pagamenti da accreditare ai conti correnti bancari o postali dei creditori, provvede a trasmettere le relative informazioni al sistema bancario o postale. Tali pagamenti sono descritti dalla sezione di tesoreria in appositi elenchi informatici.

7. Per i mandati da estinguere mediante la commutazione in documenti di entrata di tesoreria o in vaglia cambiari vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6.

8. Per i mandati da pagare direttamente ai creditori presso gli uffici postali o le competenti sezioni di tesoreria, queste ultime provvedono alla stampa di documenti sostitutivi del mandato informatico, nonché del relativo avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede all'acquisizione della quietanza dei creditori.

9. Ai documenti sostitutivi prodotti dalle sezioni di tesoreria si applicano, ai fini del pagamento e della relativa quietanza, le disposizioni previste per i titoli di spesa cartacei dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (27) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (28), e successive modificazioni e integrazioni.

10. Le sezioni di tesoreria rendono le contabilità dei pagamenti anche con strumenti e procedure informatici. Analogamente si procede per la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro».

«Art. 17 (Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato). — 1. Al regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente: Titolo XVI, «Dei mandati informatici» - Capo I, «Mandati informatici».

Art. 651. — 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno visti.

2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato.

3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effettuando apposita transazione sul sistema integrato.

4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.

6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici.

7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione. I dati riguardanti i mandati visti dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle

vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati è effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro.

8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.

Art. 652. — 1. I mandati di cui al precedente articolo 651 sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni:

a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;

b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa;

c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è imputata la spesa;

d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue;

e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo;

g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonché la data dell'ordine;

h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile;

l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;

m) l'indirizzo del creditore;

n) la zona d'intervento.

2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato.

Art. 653. — 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni.

2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione.

3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonché gli elenchi i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.

4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.

5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica.

Art. 654. — 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento.

Art. 655. — 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere restituito per ricevuta. Il relativo avviso può essere inviato con sistemi informatici o telematici o con altri analoghi sistemi.

Art. 656. — 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purché tale luogo si trovi nella stessa provincia.

2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente.

3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema informativo integrato.

Art. 657. — 1. Il mandato informatico che non può o non deve più essere pagato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorso in un errore.

2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformità al disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto applicabili.

3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati che non devono essere più pagati ai sensi dei precedenti commi.

Art. 658. — 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validità dell'autenticazione elettronica e provvede:

a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente articolo 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'articolo 69 della legge di contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;

c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale.

2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida.

3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento è quella della scritturazione negli elenchi di cui all'articolo 651, comma 6.

Art. 659. — 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'articolo 276 del presente regolamento.

2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.

3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione.

Art. 660. — 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 è inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli

ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.

2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.

3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonché del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.

4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici.

Art. 661. — 1. Dal 1° gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesoriere ed inseriti nelle scritture del conto sospeso.

Art. 662. — 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro.

2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale sudetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato».

«Art. 18 (Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato). — 1. Il testo dei seguenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è così sostituito:

Art. 576. — 1. Le sezioni di tesoreria pagano per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati, i titoli di spesa che vengono loro spediti dalle amministrazioni anzidette. Le amministrazioni versano anticipatamente le somme occorrenti nella tesoreria centrale. La tesoreria accredita le somme nei rispettivi conti correnti.

Art. 577. — 1. Nell'eseguire i pagamenti di cui all'articolo 576 le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali dei regolamenti della Cassa depositi e prestiti, del Fondo edifici di culto, delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici dai quali sono spediti i titoli di spesa.

Art. 579. — 1. Le sezioni di tesoreria iscrivono i pagamenti eseguiti in registri speciali distinti per ogni amministrazione e presentano le contabilità dei titoli di spesa cartacei e di quelli informatici pagati con le modalità previste per i titoli emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 581. — 1. La Cassa depositi e prestiti, il Fondo edifici di culto, le amministrazioni e aziende autonome e gli enti pubblici di cui all'art. 576 confrontano i dati informatici dei titoli pagati con

quelli dei titoli emessi e, riconosciuti regolari, ne informano la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, evidenziando il complessivo importo dei titoli respinti

2 La Direzione generale del tesoro sulla base delle predette informazioni ordina alla tesoreria centrale di addebitare le somme pagate sui relativi conti correnti con contestuale emissione di quietanza di fondo somministrato e comunica l'avvenuto addebitamento sia alle amministrazioni interessate sia all'istituto incaricato del servizio di tesoreria

Art 582 — 1 I titoli di spesa cartacei e i mandati informatici, non pagati entro l'anno finanziario successivo a quello di emissione, sono restituiti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti

Art 604 — 1 Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti

A) giornalmente

a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate,

B) mensilmente

b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale,

c) alla Direzione generale del tesoro

— entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato,

— entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente,

— entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni,

d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate,

e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente,

f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette, sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n 908 Per i mandati informatici estinti si applicano gli artt 651 e 653,

g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente,

h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti — descritti

negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti — emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate Per i mandati informatici si applicano gli artt 651 e 653,

i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale,

l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'articolo 9 del presente decreto

2 Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale

3 La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati

4 Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati

5 L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio — ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome — delle sezioni di tesoreria provinciale Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi

6 Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482

Art 605 — 1 La Direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note menzionate al precedente articolo I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'articolo 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito

2 La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale, insieme con tutti i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti

Art 607 — La Corte dei conti accerta la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza del conto riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria, trasmette il conto mensile informatico, munito di dichiarazione di regolarità, alla Direzione generale del tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite del controllore capo, ed all'istituto incaricato del servizio di tesoreria Provvede altresì alla parifica del conto riassuntivo annuale

Art 608 — 1 La Direzione generale del tesoro, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, trattenendo presso di sé il prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli

2 La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo

3 La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio»

«Art 21 (*Pagamenti all'estero*) — 1 Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi

2 Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto

3 L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione

4 L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione è regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro

5 Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonché per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (35), il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri»

97G0314

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEI
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrere

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F. LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S. a. s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -gia Etruria-
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S. n. c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S. Marco 1893/B Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L. E. G. I. S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 2 0 0 1 9 5 1 9 7 *

L. 15.000